



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMPAGNA, LUCIDI, MAIORINO, MOLLAME, MATRISCIANO, TRENTACOSTE, CASTELLONE, LOREFICE, CATALFO, BOTTICI, ANGRISANI, DONNO, NOCERINO, LANNUTTI, AUDDINO, GUIDOLIN, PIRRO, MARINELLO e CORRADO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2018

Ratifica ed esecuzione della Convenzione C 188 dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	9
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	32

ONOREVOLI SENATORI. – La Convenzione C 188 sul lavoro nel settore della pesca, di seguito denominata « Convenzione », è stata adottata il 14 giugno 2007 nell'ambito della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro. Essa ha lo scopo di completare e di riunire, in un unico strumento, le norme internazionali relative alle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori, nonché i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro.

Il 19 dicembre 2016 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la direttiva UE 2017/159, recante attuazione di un accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL, concluso il 21 maggio 2012 tra le parti sociali a livello di Unione europea nel settore della pesca marittima, ossia la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).

Il Governo ha inserito il recepimento della suddetta direttiva nella legge di delegazione europea 2018, che ne fissa il termine al 15 novembre 2019.

L'atto del Consiglio, tuttavia, non può sostituirsi alla ratifica della Convenzione, la quale, più ampia, contribuirebbe a rafforzare il ruolo italiano nell'OIL ed a sottolineare l'impegno delle istituzioni e favore dei lavoratori del settore ittico. La ratifica, inoltre, porterebbe nell'ordinamento italiano una fonte coerente e di ampio respiro a tutela dei lavoratori del settore.

Priorità dell'attività del legislatore nazionale deve essere quella di mantenere la vitalità e la sostenibilità del settore, tutelando in maniera più efficace, sia dal punto di vista sociale che da quello culturale, i pescatori artigianali e le loro comunità, seppur tenendo in debito conto le costrizioni legate alle risorse.

Sono più di 58 milioni i lavoratori impiegati nel settore della pesca in tutto il mondo e, secondo le ultime stime per l'anno di riferimento 2014, circa 4.6 milioni i pescherecci, che per il 74 per cento dei casi operano in acque marine.

Già nel 2012 i dati dell'Istituto di ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura descrivevano un comparto in forte flessione, con circa 29.000 occupati nel settore della pesca in Italia, con una perdita di circa 6.000 posti di lavoro dal 2004 al 2012. Secondo i dati della Commissione europea pubblicati nel febbraio 2018, nel 2015 erano 21.077 i lavoratori nel settore della pesca marittima nel nostro Paese.

Nonostante il lavoro nella pesca sia fonte di occupazione per una porzione molto rilevante della popolazione mondiale, per l'OIL, esso rappresenta ancora uno dei mestieri più pericolosi e meno tutelati e regolati.

Ore di lavoro interminabili, attività monotone, rapporti di lavoro oppressivi, condizioni di vita pericolose e ingiustizie economiche sono le principali circostanze che rendono particolarmente vulnerabile l'intera categoria.

La globalizzazione del settore, infatti, ha amplificato e aggravato i già seri problemi per i pescatori, che nella maggior parte dei casi non ricevono stipendi fissi ma vengono retribuiti in base alla quantità del pescato

con un conseguente prolungamento dell'orario lavorativo, anche in condizioni meteorologiche avverse, nel tentativo di aumentare il guadagno. Lo sforzo di ricevere una paga dignitosa si scontra spesso con condizioni lavorative al di sotto degli *standard* di legge, in un ambiente estremamente rischioso e ad alta probabilità di incidenti. Inoltre, in caso di infortunio o malattia, i pescatori imbarcati sui pescherecci, essendo distanti dalle strutture mediche, sono costretti a contare esclusivamente sulle forze proprie o dei colleghi.

In Italia nel comparto della pesca si verifica il 70 per cento di tutti gli eventi mortali del settore navigazione. Gli occupati in questo comparto dall'elevata rischiosità sono sempre più soggetti alle tecnopatie. Secondo i dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) le navi da pesca rappresentano il 48,5 per cento di tutte le imbarcazioni assicurate: la quasi totalità - il 47 per cento - è costituita dalle imbarcazioni da pesca costiera, cioè è svolta lungo le coste continentali e insulari italiane a distanza non superiore a 20 miglia.

I piccoli pescatori, inoltre, devono confrontarsi con sfide quali la diminuzione delle risorse e la concorrenza della pesca industriale e dei bracconieri.

In questo contesto critico si inserisce anche il fenomeno del « caporalato del mare », uno sfruttamento lavorativo estremo e illegale che rende la categoria ancora più vulnerabile.

In tema si segnala che la prima condanna in Italia avvenne in Toscana nel 2016 nei confronti del comandante di un peschereccio che, durante un controllo della Guardia costiera al largo di Calambrone, tra Pisa e Livorno, buttò in mare un ragazzo senegalese (che non sapeva nuotare) perché irregolare. Le indagini confermarono che tutti gli extracomunitari che lavoravano per lo stesso peschereccio non avevano contratto o coperture

assicurative e che svolgevano turni di più di dieci ore al giorno per salari irrisori.

Un'ulteriore problematica è rappresentata dalla scarsa diffusione delle coperture assicurative. Anche nei casi coperti, però, esse hanno una portata ridotta, limitandosi a coprire le malattie e gli incidenti che avvengono durante le operazioni di pesca. Le ipotetiche ulteriori spese a bordo dell'imbarcazione vengono garantite tramite considerevoli trattenute sui salari dei lavoratori. Occorre segnalare inoltre che la diversità culturale, dovuta spesso alle origini estere dei lavoratori del settore, rende difficile la sindacalizzazione. A ciò si aggiungono problematiche quali la mancanza di documenti, di cure mediche e di assistenza giuridica, il mancato rispetto dei contratti, gli *choc* culturali, le barriere linguistiche e l'assenza di abbigliamento da lavoro appropriato.

Perfino la lotta alla pesca illegale e alla sovrappesca può avere pesanti contraccolpi sui pescatori. Talvolta i marinai sono lasciati nei porti stranieri senza assistenza, a seguito del fallimento del datore di lavoro o del sequestro dell'imbarcazione o qualora essa si trovi al centro di un conflitto militare o politico - diplomatico. A ciò vanno aggiunti i casi, non rari, in cui i marinai si trovano imprigionati su una nave, senza assistenza giuridica.

Per quanto riguarda il comparto marittimo già ricadente sotto la competenza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) si assiste a una rilevante riduzione del fenomeno infortunistico a fronte di una sostanziale stabilità del dato sui casi mortali relativo all'ultimo decennio.

Per quanto gli infortuni siano in calo, si assiste a un aumento delle malattie professionali. Anche i dati riguardanti la piccola pesca, tradizionalmente assicurata dall'INAIL, mostrano una significativa riduzione del fenomeno infortunistico in genere e una parallela crescita del fenomeno tecnopatico. Le malattie professionali indennizzate nel-

l'ultimo quinquennio riguardano in maniera prevalente l'apparato muscolo-scheletrico e sono correlate al sovraccarico funzionale che si concretizza in tutte le fasi della pesca. Le patologie a livello della colonna vertebrale e degli arti superiori rappresentano, infatti, rispettivamente il 55 per cento e il 35 per cento del totale di quelle indennizzate dal 2005 al 2014. Il restante 10 per cento riguarda gli effetti uditivi conseguenti alla cronica esposizione al rumore (soprattutto nella sala macchine), le patologie della cute da esposizione alle radiazioni solari e da contatto e le patologie pleuriche asbesto-correlate, manifestazioni della remota esposizione all'amianto che, in un recente passato, era ampiamente utilizzato nell'ingegneria delle costruzioni navali.

Il settore della pesca è composto da meccanismi di rappresentanza e da condizioni di lavoro sostanzialmente differenziati. Per questa ragione la ratifica della Convenzione permetterebbe di dotare il settore di uno strumento unico e coerente, a tutela dei diritti essenziali dei lavoratori del settore.

La Convenzione, infatti, mira a garantire condizioni di lavoro dignitose a tutti i lavoratori della pesca; a definire le condizioni minime di lavoro a bordo nonché regole relative al vitto e all'alloggio dei pescatori; a garantire rigorose misure di salute e di sicurezza; ad assicurare l'assistenza sanitaria e a prevedere meccanismi di protezione sociale; a contrastare il lavoro minorile e forzato, lo

sfruttamento dei migranti, la tratta e la pesca illegale.

La necessità di proteggere e di promuovere i diritti dei pescatori si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689; sulla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998, e sui diritti enunciati da numerose convenzioni internazionali del lavoro.

L'Italia non può restare indietro in una materia tanto rilevante che riguarda, fra l'altro, anche la protezione dei minori impiegati nel settore della pesca.

Il presente disegno di legge autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione (articolo 1); prevede la piena e intera esecuzione della Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica (articolo 2); stabilisce che l'autorità competente per l'Italia sia il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 3); introduce una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4); fissa l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione C 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007, di seguito denominata « Convenzione ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48, paragrafo 3, della Convenzione medesima.

Art. 3.

(Autorità competente)

1. Ai fini della presente legge, con il termine di « autorità competente » di cui all'articolo 7, lettera *a*), della Convenzione si intende il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione

della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**International
Labour
Organization**

Promoting jobs,
protecting people

C188 - Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)

Convention concerning work in the fishing sector

Adoption: Geneva, 96th ILC session (14 Jun 2007) - Status: Up-to-date instrument (Technical Convention).

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its ninety-sixth Session on 30 May 2007, and

Recognizing that globalization has a profound impact on the fishing sector, and

Noting the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998, and

Taking into consideration the fundamental rights to be found in the following international labour Conventions: the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), the Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), and the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), and

Noting the relevant instruments of the International Labour Organization, in particular the Occupational Safety and Health Convention (No. 155) and Recommendation (No. 164), 1981, and the Occupational Health Services Convention (No. 161) and Recommendation (No. 171), 1985, and

Noting, in addition, the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102), and considering that the provisions of Article 77 of that Convention should not be an obstacle to protection extended by Members to fishers under social security schemes, and

Recognizing that the International Labour Organization considers fishing as a hazardous occupation when compared to other occupations, and

Noting also Article 1, paragraph 3, of the Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003 (No. 185), and

Mindful of the core mandate of the Organization, which is to promote decent conditions of work, and

Mindful of the need to protect and promote the rights of fishers in this regard, and

Recalling the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, and

Taking into account the need to revise the following international Conventions adopted by the International Labour Conference specifically concerning the fishing sector, namely the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112), the Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113), the Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114), and the Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126), to bring them up to date and to reach a greater number of the world's fishers, particularly those working on board smaller vessels, and

Noting that the objective of this Convention is to ensure that fishers have decent conditions of work on board fishing vessels with regard to minimum requirements for work on board; conditions of service; accommodation and food; occupational safety and health protection; medical care and social security, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to work in the fishing sector, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this fourteenth day of June of the year two thousand and seven the following Convention, which may be cited as the Work in Fishing Convention, 2007.

Part I. Definitions and scope

Definitions

Article 1

For the purposes of the Convention:

- (a) **commercial fishing** means all fishing operations, including fishing operations on rivers, lakes or canals, with the exception of subsistence fishing and recreational fishing;
- (b) **competent authority** means the minister, government department or other authority having power to issue and enforce regulations, orders or other instructions having the force of law in respect of the subject matter of the provision concerned;
- (c) **consultation** means consultation by the competent authority with the representative organizations of employers and workers concerned, and in particular the representative organizations of fishing vessel owners and fishers, where they exist;
- (d) **fishing vessel owner** means the owner of the fishing vessel or any other organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the vessel from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on fishing vessel owners in accordance with the Convention, regardless of whether any other organization or person fulfils certain of the duties or responsibilities on behalf of the fishing vessel owner;
- (e) **fisher** means every person employed or engaged in any capacity or carrying out an occupation on board any fishing vessel, including persons working on board who are paid on the basis of a share of the catch but excluding pilots, naval personnel, other persons in the permanent service of a government, shore-based persons carrying out work aboard a fishing vessel and fisheries observers;
- (f) **fisher's work agreement** means a contract of employment, articles of agreement or other similar arrangements, or any other contract governing a fisher's living and working conditions on board a vessel;
- (g) **fishing vessel** or **vessel** means any ship or boat, of any nature whatsoever, irrespective of the form of ownership, used or intended to be used for the purpose of commercial fishing;
- (h) **gross tonnage** means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations

contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, or any instrument amending or replacing it;

(i) **length (L)** shall be taken as 96 per cent of the total length on a waterline at 85 per cent of the least moulded depth measured from the keel line, or as the length from the foreside of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that be greater. In vessels designed with rake of keel, the waterline on which this length is measured shall be parallel to the designed waterline;

(j) **length overall (LOA)** shall be taken as the distance in a straight line parallel to the designed waterline between the foremost point of the bow and the aftermost point of the stern;

(k) **recruitment and placement service** means any person, company, institution, agency or other organization, in the public or the private sector, which is engaged in recruiting fishers on behalf of, or placing fishers with, fishing vessel owners;

(l) **skipper** means the fisher having command of a fishing vessel.

Scope

Article 2

1. Except as otherwise provided herein, this Convention applies to all fishers and all fishing vessels engaged in commercial fishing operations.
2. In the event of doubt as to whether a vessel is engaged in commercial fishing, the question shall be determined by the competent authority after consultation.
3. Any Member, after consultation, may extend, in whole or in part, to fishers working on smaller vessels the protection provided in this Convention for fishers working on vessels of 24 metres in length and over.

Article 3

1. Where the application of the Convention raises special problems of a substantial nature in the light of the particular conditions of service of the fishers or of the fishing vessels' operations concerned, a Member may, after consultation, exclude from the requirements of this Convention, or from certain of its provisions:
 - (a) fishing vessels engaged in fishing operations in rivers, lakes or canals;
 - (b) limited categories of fishers or fishing vessels.
2. In case of exclusions under the preceding paragraph, and where practicable, the competent authority shall take measures, as appropriate, to extend progressively the requirements under this Convention to the categories of fishers and fishing vessels concerned.
3. Each Member which ratifies this Convention shall:
 - (a) in its first report on the application of this Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation:
 - (i) list any categories of fishers or fishing vessels excluded under paragraph 1;
 - (ii) give the reasons for any such exclusions, stating the respective positions of the representative organizations of employers and workers concerned, in particular the representative organizations of fishing vessel owners and fishers, where they exist; and
 - (iii) describe any measures taken to provide equivalent protection to the excluded categories; and
 - (b) in subsequent reports on the application of the Convention, describe any measures taken in accordance with paragraph 2.

Article 4

1. Where it is not immediately possible for a Member to implement all of the measures provided for in this Convention owing to special problems of a substantial nature in the light of insufficiently developed infrastructure or institutions, the Member may, in accordance with a plan drawn up in consultation, progressively implement all or some of the following provisions:

- (a) Article 10, paragraph 1;
- (b) Article 10, paragraph 3, in so far as it applies to vessels remaining at sea for more than three days;
- (c) Article 15;
- (d) Article 20;
- (e) Article 33; and
- (f) Article 38.

2. Paragraph 1 does not apply to fishing vessels which: (a) are 24 metres in length and over; or

- (b) remain at sea for more than seven days; or
- (c) normally navigate at a distance exceeding 200 nautical miles from the coastline of the flag State or navigate beyond the outer edge of its continental shelf, whichever distance from the coastline is greater; or
- (d) are subject to port State control as provided for in Article 43 of this Convention, except where port State control arises through a situation of force majeure,

nor to fishers working on such vessels.

3. Each Member which avails itself of the possibility afforded in paragraph 1 shall:

(a) in its first report on the application of this Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation:

- (i) indicate the provisions of the Convention to be progressively implemented;
- (ii) explain the reasons and state the respective positions of representative organizations of employers and workers concerned, and in particular the representative organizations of fishing vessel owners and fishers, where they exist; and
- (iii) describe the plan for progressive implementation; and

(b) in subsequent reports on the application of this Convention, describe measures taken with a view to giving effect to all of the provisions of the Convention.

Article 5

1. For the purpose of this Convention, the competent authority, after consultation, may decide to use length overall (LOA) in place of length (L) as the basis for measurement, in accordance with the equivalence set out in Annex I. In addition, for the purpose of the paragraphs specified in Annex III of this Convention, the competent authority, after consultation, may decide to use gross tonnage in place of length (L) or length overall (LOA) as the basis for measurement in accordance with the equivalence set out in Annex III.

2. In the reports submitted under article 22 of the Constitution, the Member shall communicate the reasons for the decision taken under this Article and any comments arising from the consultation.

Part II. General principles

Implementation

Article 6

1. Each Member shall implement and enforce laws, regulations or other measures that it has adopted to fulfil its commitments under this Convention with respect to fishers and fishing vessels under its jurisdiction. Other measures may include collective agreements, court decisions, arbitration awards, or other means consistent with national law and practice.
2. Nothing in this Convention shall affect any law, award or custom, or any agreement between fishing vessel owners and fishers, which ensures more favourable conditions than those provided for in this Convention.

Competent authority and coordination

Article 7

Each Member shall:

- (a) designate the competent authority or authorities; and
- (b) establish mechanisms for coordination among relevant authorities for the fishing sector at the national and local levels, as appropriate, and define their functions and responsibilities, taking into account their complementarities and national conditions and practice.

Responsibilities of fishing vessel owners, skippers and fishers

Article 8

1. The fishing vessel owner has the overall responsibility to ensure that the skipper is provided with the necessary resources and facilities to comply with the obligations of this Convention.
2. The skipper has the responsibility for the safety of the fishers on board and the safe operation of the vessel, including but not limited to the following areas:
 - (a) providing such supervision as will ensure that, as far as possible, fishers perform their work in the best conditions of safety and health;
 - (b) managing the fishers in a manner which respects safety and health, including prevention of fatigue;
 - (c) facilitating on-board occupational safety and health awareness training; and
 - (d) ensuring compliance with safety of navigation, watchkeeping and associated good seamanship standards.
3. The skipper shall not be constrained by the fishing vessel owner from taking any decision which, in the professional judgement of the skipper, is necessary for the safety of the vessel and its safe navigation and safe operation, or the safety of the fishers on board.
4. Fishers shall comply with the lawful orders of the skipper and applicable safety and health measures.

Part III. Minimum requirements for work on board fishing vessels

Minimum age

Article 9

1. The minimum age for work on board a fishing vessel shall be 16 years. However, the competent authority may authorize a minimum age of 15 for persons who are no longer subject to compulsory schooling as provided by national legislation, and who are engaged in vocational training in fishing.
2. The competent authority, in accordance with national laws and practice, may authorize persons of the age of 15 to perform light work during school holidays. In such cases, it shall determine, after consultation, the kinds of work permitted and shall prescribe the conditions in which such work shall be undertaken and the periods of rest required.
3. The minimum age for assignment to activities on board fishing vessels, which by their nature or the circumstances in which they are carried out are likely to jeopardize the health, safety or morals of young persons, shall not be less than 18 years.

4. The types of activities to which paragraph 3 of this Article applies shall be determined by national laws or regulations, or by the competent authority, after consultation, taking into account the risks concerned and the applicable international standards.

5. The performance of the activities referred to in paragraph 3 of this Article as from the age of 16 may be authorized by national laws or regulations, or by decision of the competent authority, after consultation, on condition that the health, safety and morals of the young persons concerned are fully protected and that the young persons concerned have received adequate specific instruction or vocational training and have completed basic pre-sea safety training.

6. The engagement of fishers under the age of 18 for work at night shall be prohibited. For the purpose of this Article, "night" shall be defined in accordance with national law and practice. It shall cover a period of at least nine hours starting no later than midnight and ending no earlier than 5 a.m. An exception to strict compliance with the night work restriction may be made by the competent authority when:

(a) the effective training of the fishers concerned, in accordance with established programmes and schedules, would be impaired; or

(b) the specific nature of the duty or a recognized training programme requires that fishers covered by the exception perform duties at night and the authority determines, after consultation, that the work will not have a detrimental impact on their health or well-being.

7. Nothing in this Article shall affect any obligations assumed by the Member arising from the ratification of any other international labour Convention.

Medical examination

Article 10

1. No fishers shall work on board a fishing vessel without a valid medical certificate attesting to fitness to perform their duties.

2. The competent authority, after consultation, may grant exemptions from the application of paragraph 1 of this Article, taking into account the safety and health of fishers, size of the vessel, availability of medical assistance and evacuation, duration of the voyage, area of operation, and type of fishing operation.

3. The exemptions in paragraph 2 of this Article shall not apply to a fisher working on a fishing vessel of 24 metres in length and over or which normally remains at sea for more than three days. In urgent cases, the competent authority may permit a fisher to work on such a vessel for a period of a limited and specified duration until a medical certificate can be obtained, provided that the fisher is in possession of an expired medical certificate of a recent date.

Article 11

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures providing for:

(a) the nature of medical examinations;

(b) the form and content of medical certificates;

(c) the issue of a medical certificate by a duly qualified medical practitioner or, in the case of a certificate solely concerning eyesight, by a person recognized by the competent authority as qualified to issue such a certificate; these persons shall enjoy full independence in exercising their professional judgement;

(d) the frequency of medical examinations and the period of validity of medical certificates;

(e) the right to a further examination by a second independent medical practitioner in the event that a person has been refused a certificate or has had limitations imposed on the work he or she may perform; and

(f) other relevant requirements.

Article 12

In addition to the requirements set out in Article 10 and Article 11, on a fishing vessel of 24 metres in length and over, or on a vessel which normally remains at sea for more than three days:

1. The medical certificate of a fisher shall state, at a minimum, that:
 - (a) the hearing and sight of the fisher concerned are satisfactory for the fisher's duties on the vessel; and
 - (b) the fisher is not suffering from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to render the fisher unfit for such service or to endanger the safety or health of other persons on board.
2. The medical certificate shall be valid for a maximum period of two years unless the fisher is under the age of 18, in which case the maximum period of validity shall be one year.
3. If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage, the certificate shall remain in force until the end of that voyage.

Part IV. Conditions of service

Manning and hours of rest

Article 13

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that owners of fishing vessels flying its flag ensure that:

- (a) their vessels are sufficiently and safely manned for the safe navigation and operation of the vessel and under the control of a competent skipper; and
- (b) fishers are given regular periods of rest of sufficient length to ensure safety and health.

Article 14

1. In addition to the requirements set out in Article 13, the competent authority shall:

- (a) for vessels of 24 metres in length and over, establish a minimum level of manning for the safe navigation of the vessel, specifying the number and the qualifications of the fishers required;
- (b) for fishing vessels regardless of size remaining at sea for more than three days, after consultation and for the purpose of limiting fatigue, establish the minimum hours of rest to be provided to fishers. Minimum hours of rest shall not be less than:
 - (i) ten hours in any 24-hour period; and
 - (ii) 77 hours in any seven-day period.

2. The competent authority may permit, for limited and specified reasons, temporary exceptions to the limits established in paragraph 1(b) of this Article. However, in such circumstances, it shall require that fishers shall receive compensatory periods of rest as soon as practicable.

3. The competent authority, after consultation, may establish alternative requirements to those in paragraphs 1 and 2 of this Article. However, such alternative requirements shall be substantially equivalent and shall not jeopardize the safety and health of the fishers.

4. Nothing in this Article shall be deemed to impair the right of the skipper of a vessel to require a fisher to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the vessel, the persons on board or the catch, or for the purpose of giving assistance to other boats or ships or persons in distress at sea. Accordingly, the skipper may suspend the schedule of hours of rest and require a fisher to perform any hours of work necessary until the normal situation has been restored. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the skipper shall ensure that any fishers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

Crew list

Article 15

Every fishing vessel shall carry a crew list, a copy of which shall be provided to authorized persons ashore prior to departure of the vessel, or communicated ashore immediately after departure of the vessel. The competent authority shall determine to whom and when such information shall be provided and for what purpose or purposes.

Fisher's work agreement

Article 16

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures:

- (a) requiring that fishers working on vessels flying its flag have the protection of a fisher's work agreement that is comprehensible to them and is consistent with the provisions of this Convention; and
- (b) specifying the minimum particulars to be included in fishers' work agreements in accordance with the provisions contained in Annex II.

Article 17

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures regarding:

- (a) procedures for ensuring that a fisher has an opportunity to review and seek advice on the terms of the fisher's work agreement before it is concluded;
- (b) where applicable, the maintenance of records concerning the fisher's work under such an agreement; and
- (c) the means of settling disputes in connection with a fisher's work agreement.

Article 18

The fisher's work agreement, a copy of which shall be provided to the fisher, shall be carried on board and be available to the fisher and, in accordance with national law and practice, to other concerned parties on request.

Article 19

Articles 16 to 18 and Annex II do not apply to a fishing vessel owner who is also single-handedly operating the vessel.

Article 20

It shall be the responsibility of the fishing vessel owner to ensure that each fisher has a written fisher's work agreement signed by both the fisher and the fishing vessel owner or by an authorized representative of the fishing vessel owner (or, where fishers are not employed or engaged by the fishing vessel owner, the fishing vessel owner shall have evidence of contractual or similar arrangements) providing decent work and living conditions on board the vessel as required by this Convention.

Repatriation

Article 21

1. Members shall ensure that fishers on a fishing vessel that flies their flag and that enters a foreign port are entitled to repatriation in the event that the fisher's work agreement has expired or has been terminated for justified reasons by the fisher or by the fishing vessel owner, or the fisher is no longer able to carry out the duties required under the work agreement or cannot be expected to carry them out in the specific circumstances. This also applies to fishers from that vessel who are transferred for the same reasons from the vessel to the foreign port.
2. The cost of the repatriation referred to in paragraph 1 of this Article shall be borne by the fishing vessel owner, except where the fisher has been found, in accordance with national laws, regulations or other measures, to be in serious default of his or her work agreement obligations.
3. Members shall prescribe, by means of laws, regulations or other measures, the precise circumstances entitling a fisher

covered by paragraph 1 of this Article to repatriation, the maximum duration of service periods on board following which a fisher is entitled to repatriation, and the destinations to which fishers may be repatriated.

4. If a fishing vessel owner fails to provide for the repatriation referred to in this Article, the Member whose flag the vessel flies shall arrange for the repatriation of the fisher concerned and shall be entitled to recover the cost from the fishing vessel owner.

5. National laws and regulations shall not prejudice any right of the fishing vessel owner to recover the cost of repatriation under third party contractual agreements.

Recruitment and placement

Article 22

RECRUITMENT AND PLACEMENT OF FISHERS

1. Each Member that operates a public service providing recruitment and placement for fishers shall ensure that the service forms part of, or is coordinated with, a public employment service for all workers and employers.

2. Any private service providing recruitment and placement for fishers which operates in the territory of a Member shall do so in conformity with a standardized system of licensing or certification or other form of regulation, which shall be established, maintained or modified only after consultation.

3. Each Member shall, by means of laws, regulations or other measures:

(a) prohibit recruitment and placement services from using means, mechanisms or lists intended to prevent or deter fishers from engaging for work;

(b) require that no fees or other charges for recruitment or placement of fishers be borne directly or indirectly, in whole or in part, by the fisher; and

(c) determine the conditions under which any licence, certificate or similar authorization of a private recruitment or placement service may be suspended or withdrawn in case of violation of relevant laws or regulations; and specify the conditions under which private recruitment and placement services can operate.

PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES

4. A Member which has ratified the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181), may allocate certain responsibilities under this Convention to private employment agencies that provide the services referred to in paragraph 1(b) of Article 1 of that Convention. The respective responsibilities of any such private employment agencies and of the fishing vessel owners, who shall be the "user enterprise" for the purpose of that Convention, shall be determined and allocated, as provided for in Article 12 of that Convention. Such a Member shall adopt laws, regulations or other measures to ensure that no allocation of the respective responsibilities or obligations to the private employment agencies providing the service and to the "user enterprise" pursuant to this Convention shall preclude the fisher from asserting a right to a lien arising against the fishing vessel.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, the fishing vessel owner shall be liable in the event that the private employment agency defaults on its obligations to a fisher for whom, in the context of the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181), the fishing vessel owner is the "user enterprise".

6. Nothing in this Convention shall be deemed to impose on a Member the obligation to allow the operation in its fishing sector of private employment agencies as referred to in paragraph 4 of this Article.

Payment of fishers

Article 23

Each Member, after consultation, shall adopt laws, regulations or other measures providing that fishers who are paid a

wage are ensured a monthly or other regular payment.

Article 24

Each Member shall require that all fishers working on board fishing vessels shall be given a means to transmit all or part of their payments received, including advances, to their families at no cost.

Part V. Accommodation and food

Article 25

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures for fishing vessels that fly its flag with respect to accommodation, food and potable water on board.

Article 26

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that accommodation on board fishing vessels that fly its flag shall be of sufficient size and quality and appropriately equipped for the service of the vessel and the length of time fishers live on board. In particular, such measures shall address, as appropriate, the following issues:

- (a) approval of plans for the construction or modification of fishing vessels in respect of accommodation;
- (b) maintenance of accommodation and galley spaces with due regard to hygiene and overall safe, healthy and comfortable conditions;
- (c) ventilation, heating, cooling and lighting;
- (d) mitigation of excessive noise and vibration;
- (e) location, size, construction materials, furnishing and equipping of sleeping rooms, mess rooms and other accommodation spaces;
- (f) sanitary facilities, including toilets and washing facilities, and supply of sufficient hot and cold water; and
- (g) procedures for responding to complaints concerning accommodation that does not meet the requirements of this Convention.

Article 27

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that:

- (a) the food carried and served on board be of a sufficient nutritional value, quality and quantity;
- (b) potable water be of sufficient quality and quantity; and
- (c) the food and water shall be provided by the fishing vessel owner at no cost to the fisher. However, in accordance with national laws and regulations, the cost can be recovered as an operational cost if the collective agreement governing a share system or a fisher's work agreement so provides.

Article 28

1. The laws, regulations or other measures to be adopted by the Member in accordance with Articles 25 to 27 shall give full effect to Annex III concerning fishing vessel accommodation. Annex III may be amended in the manner provided for in Article 45.

2. A Member which is not in a position to implement the provisions of Annex III may, after consultation, adopt provisions in its laws and regulations or other measures which are substantially equivalent to the provisions set out in Annex III, with the exception of provisions related to Article 27.

Part VI. Medical care, health protection and social security

Medical care

Article 29

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that:

- (a) fishing vessels carry appropriate medical equipment and medical supplies for the service of the vessel, taking into account the number of fishers on board, the area of operation and the length of the voyage;
- (b) fishing vessels have at least one fisher on board who is qualified or trained in first aid and other forms of medical care and who has the necessary knowledge to use the medical equipment and supplies for the vessel concerned, taking into account the number of fishers on board, the area of operation and the length of the voyage;
- (c) medical equipment and supplies carried on board be accompanied by instructions or other information in a language and format understood by the fisher or fishers referred to in subparagraph (b);
- (d) fishing vessels be equipped for radio or satellite communication with persons or services ashore that can provide medical advice, taking into account the area of operation and the length of the voyage; and
- (e) fishers have the right to medical treatment ashore and the right to be taken ashore in a timely manner for treatment in the event of serious injury or illness.

Article 30

For fishing vessels of 24 metres in length and over, taking into account the number of fishers on board, the area of operation and the duration of the voyage, each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that:

- (a) the competent authority prescribe the medical equipment and medical supplies to be carried on board;
- (b) the medical equipment and medical supplies carried on board be properly maintained and inspected at regular intervals established by the competent authority by responsible persons designated or approved by the competent authority;
- (c) the vessels carry a medical guide adopted or approved by the competent authority, or the latest edition of the International Medical Guide for Ships;
- (d) the vessels have access to a prearranged system of medical advice to vessels at sea by radio or satellite communication, including specialist advice, which shall be available at all times;
- (e) the vessels carry on board a list of radio or satellite stations through which medical advice can be obtained; and
- (f) to the extent consistent with the Member's national law and practice, medical care while the fisher is on board or landed in a foreign port be provided free of charge to the fisher.

Occupational safety and health and accident prevention**Article 31**

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures concerning:

- (a) the prevention of occupational accidents, occupational diseases and work-related risks on board fishing vessels, including risk evaluation and management, training and on-board instruction of fishers;
- (b) training for fishers in the handling of types of fishing gear they will use and in the knowledge of the fishing operations in which they will be engaged;
- (c) the obligations of fishing vessel owners, fishers and others concerned, due account being taken of the safety and health of fishers under the age of 18;
- (d) the reporting and investigation of accidents on board fishing vessels flying its flag; and
- (e) the setting up of joint committees on occupational safety and health or, after consultation, of other appropriate bodies.

Article 32

1. The requirements of this Article shall apply to fishing vessels of 24 metres in length and over normally remaining at sea for more than three days and, after consultation, to other vessels, taking into account the number of fishers on board, the area of operation, and the duration of the voyage.
2. The competent authority shall:
 - (a) after consultation, require that the fishing vessel owner, in accordance with national laws, regulations, collective bargaining agreements and practice, establish on-board procedures for the prevention of occupational accidents, injuries and diseases, taking into account the specific hazards and risks on the fishing vessel concerned; and
 - (b) require that fishing vessel owners, skippers, fishers and other relevant persons be provided with sufficient and suitable guidance, training material, or other appropriate information on how to evaluate and manage risks to safety and health on board fishing vessels.
3. Fishing vessel owners shall:
 - (a) ensure that every fisher on board is provided with appropriate personal protective clothing and equipment;
 - (b) ensure that every fisher on board has received basic safety training approved by the competent authority; the competent authority may grant written exemptions from this requirement for fishers who have demonstrated equivalent knowledge and experience; and
 - (c) ensure that fishers are sufficiently and reasonably familiarized with equipment and its methods of operation, including relevant safety measures, prior to using the equipment or participating in the operations concerned.

Article 33

Risk evaluation in relation to fishing shall be conducted, as appropriate, with the participation of fishers or their representatives.

Social security

Article 34

Each Member shall ensure that fishers ordinarily resident in its territory, and their dependants to the extent provided in national law, are entitled to benefit from social security protection under conditions no less favourable than those applicable to other workers, including employed and self-employed persons, ordinarily resident in its territory.

Article 35

Each Member shall undertake to take steps, according to national circumstances, to achieve progressively comprehensive social security protection for all fishers who are ordinarily resident in its territory.

Article 36

Members shall cooperate through bilateral or multilateral agreements or other arrangements, in accordance with national laws, regulations or practice:

- (a) to achieve progressively comprehensive social security protection for fishers, taking into account the principle of equality of treatment irrespective of nationality; and
- (b) to ensure the maintenance of social security rights which have been acquired or are in the course of acquisition by all fishers regardless of residence.

Article 37

Notwithstanding the attribution of responsibilities in Articles 34, 35 and 36, Members may determine, through bilateral and multilateral agreements and through provisions adopted in the framework of regional economic integration organizations, other rules concerning the social security legislation to which fishers are subject.

Protection in the case of work-related sickness, injury or death

Article 38

1. Each Member shall take measures to provide fishers with protection, in accordance with national laws, regulations or practice, for work-related sickness, injury or death.
2. In the event of injury due to occupational accident or disease, the fisher shall have access to:
 - (a) appropriate medical care; and
 - (b) the corresponding compensation in accordance with national laws and regulations.
3. Taking into account the characteristics within the fishing sector, the protection referred to in paragraph 1 of this Article may be ensured through:
 - (a) a system for fishing vessel owners' liability; or
 - (b) compulsory insurance, workers' compensation or other schemes.

Article 39

1. In the absence of national provisions for fishers, each Member shall adopt laws, regulations or other measures to ensure that fishing vessel owners are responsible for the provision to fishers on vessels flying its flag, of health protection and medical care while employed or engaged or working on a vessel at sea or in a foreign port. Such laws, regulations or other measures shall ensure that fishing vessel owners are responsible for defraying the expenses of medical care, including related material assistance and support, during medical treatment in a foreign country, until the fisher has been repatriated.
2. National laws or regulations may permit the exclusion of the liability of the fishing vessel owner if the injury occurred otherwise than in the service of the vessel or the sickness or infirmity was concealed during engagement, or the injury or sickness was due to wilful misconduct of the fisher.

Part VII. Compliance and enforcement

Article 40

Each Member shall effectively exercise its jurisdiction and control over vessels that fly its flag by establishing a system for ensuring compliance with the requirements of this Convention including, as appropriate, inspections, reporting, monitoring, complaint procedures, appropriate penalties and corrective measures, in accordance with national laws or regulations.

Article 41

1. Members shall require that fishing vessels remaining at sea for more than three days, which:
 - (a) are 24 metres in length and over; or
 - (b) normally navigate at a distance exceeding 200 nautical miles from the coastline of the flag State or navigate beyond the outer edge of its continental shelf, whichever distance from the coastline is greater,

carry a valid document issued by the competent authority stating that the vessel has been inspected by the competent authority or on its behalf, for compliance with the provisions of this Convention concerning living and working conditions.

2. The period of validity of such document may coincide with the period of validity of a national or an international fishing vessel safety certificate, but in no case shall such period of validity exceed five years.

Article 42

1. The competent authority shall appoint a sufficient number of qualified inspectors to fulfil its responsibilities under Article 41.
2. In establishing an effective system for the inspection of living and working conditions on board fishing vessels, a Member, where appropriate, may authorize public institutions or other organizations that it recognizes as competent and

independent to carry out inspections and issue documents. In all cases, the Member shall remain fully responsible for the inspection and issuance of the related documents concerning the living and working conditions of the fishers on fishing vessels that fly its flag.

Article 43

1. A Member which receives a complaint or obtains evidence that a fishing vessel that flies its flag does not conform to the requirements of this Convention shall take the steps necessary to investigate the matter and ensure that action is taken to remedy any deficiencies found.
2. If a Member, in whose port a fishing vessel calls in the normal course of its business or for operational reasons, receives a complaint or obtains evidence that such vessel does not conform to the requirements of this Convention, it may prepare a report addressed to the government of the flag State of the vessel, with a copy to the Director-General of the International Labour Office, and may take measures necessary to rectify any conditions on board which are clearly hazardous to safety or health.
3. In taking the measures referred to in paragraph 2 of this Article, the Member shall notify forthwith the nearest representative of the flag State and, if possible, shall have such representative present. The Member shall not unreasonably detain or delay the vessel.
4. For the purpose of this Article, the complaint may be submitted by a fisher, a professional body, an association, a trade union or, generally, any person with an interest in the safety of the vessel, including an interest in safety or health hazards to the fishers on board.
5. This Article does not apply to complaints which a Member considers to be manifestly unfounded.

Article 44

Each Member shall apply this Convention in such a way as to ensure that the fishing vessels flying the flag of any State that has not ratified this Convention do not receive more favourable treatment than fishing vessels that fly the flag of any Member that has ratified it.

Part VIII. Amendment of Annexes I, II and III

Article 45

1. Subject to the relevant provisions of this Convention, the International Labour Conference may amend Annexes I, II and III. The Governing Body of the International Labour Office may place an item on the agenda of the Conference regarding proposals for such amendments established by a tripartite meeting of experts. The decision to adopt the proposals shall require a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present at the Conference, including at least half the Members that have ratified this Convention.
2. Any amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this Article shall enter into force six months after the date of its adoption for any Member that has ratified this Convention, unless such Member has given written notice to the Director-General of the International Labour Office that it shall not enter into force for that Member, or shall only enter into force at a later date upon subsequent written notification.

Part IX. Final provisions

Article 46

This Convention revises the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112), the Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113), the Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114), and the Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126).

Article 47

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour

Office for registration.

Article 48

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.
2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of ten Members, eight of which are coastal States, have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification is registered.

Article 49

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention within the first year of each new period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 50

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications, declarations and denunciations that have been communicated by the Members of the Organization.
2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the last of the ratifications required to bring the Convention into force, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention will come into force.

Article 51

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and denunciations registered by the Director-General.

Article 52

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part, taking into account also the provisions of Article 45.

Article 53

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, unless the new Convention otherwise provides:
 - (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 49 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
 - (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 54

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

Annex I**Equivalence in measurement**

For the purpose of this Convention, where the competent authority, after consultation, decides to use length overall (LOA) rather than length (L) as the basis of measurement:

- (a) a length overall (LOA) of 16.5 metres shall be considered equivalent to a length (L) of 15 metres;
- (b) a length overall (LOA) of 26.5 metres shall be considered equivalent to a length (L) of 24 metres;
- (c) a length overall (LOA) of 50 metres shall be considered equivalent to a length (L) of 45 metres.

Annex II**Fisher's work agreement**

The fisher's work agreement shall contain the following particulars, except in so far as the inclusion of one or more of them is rendered unnecessary by the fact that the matter is regulated in another manner by national laws or regulations, or a collective bargaining agreement where applicable:

- (a) the fisher's family name and other names, date of birth or age, and birthplace;
- (b) the place at which and date on which the agreement was concluded;
- (c) the name of the fishing vessel or vessels and the registration number of the vessel or vessels on board which the fisher undertakes to work;
- (d) the name of the employer, or fishing vessel owner, or other party to the agreement with the fisher;
- (e) the voyage or voyages to be undertaken, if this can be determined at the time of making the agreement;
- (f) the capacity in which the fisher is to be employed or engaged;
- (g) if possible, the place at which and date on which the fisher is required to report on board for service;
- (h) the provisions to be supplied to the fisher, unless some alternative system is provided for by national law or regulation;
- (i) the amount of wages, or the amount of the share and the method of calculating such share if remuneration is to be on a share basis, or the amount of the wage and share and the method of calculating the latter if remuneration is to be on a combined basis, and any agreed minimum wage;
- (j) the termination of the agreement and the conditions thereof, namely:
 - (i) if the agreement has been made for a definite period, the date fixed for its expiry;
 - (ii) if the agreement has been made for a voyage, the port of destination and the time which has to expire after arrival before the fisher shall be discharged;
 - (iii) if the agreement has been made for an indefinite period, the conditions which shall entitle either party to rescind it, as well as the required period of notice for rescission, provided that such period shall not be less for the employer, or fishing vessel owner or other party to the agreement with the fisher;
- (k) the protection that will cover the fisher in the event of sickness, injury or death in connection with service;

- (l) the amount of paid annual leave or the formula used for calculating leave, where applicable;
- (m) the health and social security coverage and benefits to be provided to the fisher by the employer, fishing vessel owner, or other party or parties to the fisher's work agreement, as applicable;
- (n) the fisher's entitlement to repatriation;
- (o) a reference to the collective bargaining agreement, where applicable;
- (p) the minimum periods of rest, in accordance with national laws, regulations or other measures; and
- (q) any other particulars which national law or regulation may require.

Annex III

Fishing vessel accommodation

General provisions

1. For the purposes of this Annex:

(a) "new fishing vessel" means a vessel for which:

- (i) the building or major conversion contract has been placed on or after the date of the entry into force of the Convention for the Member concerned; or
- (ii) the building or major conversion contract has been placed before the date of the entry into force of the Convention for the Member concerned, and which is delivered three years or more after that date; or
- (iii) in the absence of a building contract, on or after the date of the entry into force of the Convention for the Member concerned:
 - the keel is laid, or
 - construction identifiable with a specific vessel begins, or
 - assembly has commenced comprising at least 50 tonnes or 1 per cent of the estimated mass of all structural material, whichever is less;

(b) "existing vessel" means a vessel that is not a new fishing vessel.

2. The following shall apply to all new, decked fishing vessels, subject to any exclusions provided for in accordance with Article 3 of the Convention. The competent authority may, after consultation, also apply the requirements of this Annex to existing vessels, when and in so far as it determines that this is reasonable and practicable.

3. The competent authority, after consultation, may permit variations to the provisions of this Annex for fishing vessels normally remaining at sea for less than 24 hours where the fishers do not live on board the vessel in port. In the case of such vessels, the competent authority shall ensure that the fishers concerned have adequate facilities for resting, eating and sanitation purposes.

4. Any variations made by a Member under paragraph 3 of this Annex shall be reported to the International Labour Office under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation.

5. The requirements for vessels of 24 metres in length and over may be applied to vessels between 15 and 24 metres in length where the competent authority determines, after consultation, that this is reasonable and practicable.

6. Fishers working on board feeder vessels which do not have appropriate accommodation and sanitary facilities shall be provided with such accommodation and facilities on board the mother vessel.

7. Members may extend the requirements of this Annex regarding noise and vibration, ventilation, heating and air conditioning, and lighting to enclosed working spaces and spaces used for storage if, after consultation, such

application is considered appropriate and will not have a negative influence on the function of the process or working conditions or the quality of the catches.

8. The use of gross tonnage as referred to in Article 5 of the Convention is limited to the following specified paragraphs of this Annex: 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 and 67. For these purposes, where the competent authority, after consultation, decides to use gross tonnage (gt) as the basis of measurement:

- (a) a gross tonnage of 75 gt shall be considered equivalent to a length (L) of 15 metres or a length overall (LOA) of 16.5 metres;
- (b) a gross tonnage of 300 gt shall be considered equivalent to a length (L) of 24 metres or a length overall (LOA) of 26.5 metres;
- (c) a gross tonnage of 950 gt shall be considered equivalent to a length (L) of 45 metres or a length overall (LOA) of 50 metres.

Planning and control

9. The competent authority shall satisfy itself that, on every occasion when a vessel is newly constructed or the crew accommodation of a vessel has been reconstructed, such vessel complies with the requirements of this Annex. The competent authority shall, to the extent practicable, require compliance with this Annex when the crew accommodation of a vessel is substantially altered and, for a vessel that changes the flag it flies to the flag of the Member, require compliance with those requirements of this Annex that are applicable in accordance with paragraph 2 of this Annex.

10. For the occasions noted in paragraph 9 of this Annex, for vessels of 24 metres in length and over, detailed plans and information concerning accommodation shall be required to be submitted for approval to the competent authority, or an entity authorized by it.

11. For vessels of 24 metres in length and over, on every occasion when the crew accommodation of the fishing vessel has been reconstructed or substantially altered, the competent authority shall inspect the accommodation for compliance with the requirements of the Convention, and when the vessel changes the flag it flies to the flag of the Member, for compliance with those requirements of this Annex that are applicable in accordance with paragraph 2 of this Annex. The competent authority may carry out additional inspections of crew accommodation at its discretion.

12. When a vessel changes flag, any alternative requirements which the competent authority of the Member whose flag the ship was formerly flying may have adopted in accordance with paragraphs 15, 39, 47 or 62 of this Annex cease to apply to the vessel.

Design and construction

Headroom

13. There shall be adequate headroom in all accommodation spaces. For spaces where fishers are expected to stand for prolonged periods, the minimum headroom shall be prescribed by the competent authority.

14. For vessels of 24 metres in length and over, the minimum permitted headroom in all accommodation where full and free movement is necessary shall not be less than 200 centimetres.

15. Notwithstanding the provisions of paragraph 14, the competent authority may, after consultation, decide that the minimum permitted headroom shall not be less than 190 centimetres in any space - or part of any space - in such accommodation, where it is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

Openings into and between accommodation spaces

16. There shall be no direct openings into sleeping rooms from fish rooms and machinery spaces, except for the purpose of emergency escape. Where reasonable and practicable, direct openings from galleys, storerooms, drying

rooms or communal sanitary areas shall be avoided unless expressly provided otherwise.

17. For vessels of 24 metres in length and over, there shall be no direct openings, except for the purpose of emergency escape, into sleeping rooms from fish rooms and machinery spaces or from galleys, storerooms, drying rooms or communal sanitary areas; that part of the bulkhead separating such places from sleeping rooms and external bulkheads shall be efficiently constructed of steel or another approved material and shall be watertight and gas-tight. This provision does not exclude the possibility of sanitary areas being shared between two cabins.

Insulation

18. Accommodation spaces shall be adequately insulated; the materials used to construct internal bulkheads, panelling and sheeting, and floors and joinings shall be suitable for the purpose and shall be conducive to ensuring a healthy environment. Sufficient drainage shall be provided in all accommodation spaces.

Other

19. All practicable measures shall be taken to protect fishing vessels' crew accommodation against flies and other insects, particularly when vessels are operating in mosquito-infested areas.

20. Emergency escapes from all crew accommodation spaces shall be provided as necessary.

Noise and vibration

21. The competent authority shall take measures to limit excessive noise and vibration in accommodation spaces and, as far as practicable, in accordance with relevant international standards.

22. For vessels of 24 metres in length and over, the competent authority shall adopt standards for noise and vibration in accommodation spaces which shall ensure adequate protection to fishers from the effects of such noise and vibration, including the effects of noise- and vibration-induced fatigue.

Ventilation

23. Accommodation spaces shall be ventilated, taking into account climatic conditions. The system of ventilation shall supply air in a satisfactory condition whenever fishers are on board.

24. Ventilation arrangements or other measures shall be such as to protect non-smokers from tobacco smoke.

25. Vessels of 24 metres in length and over shall be equipped with a system of ventilation for accommodation, which shall be controlled so as to maintain the air in a satisfactory condition and to ensure sufficiency of air movement in all weather conditions and climates. Ventilation systems shall be in operation at all times when fishers are on board.

Heating and air conditioning

26. Accommodation spaces shall be adequately heated, taking into account climatic conditions.

27. For vessels of 24 metres in length and over, adequate heat shall be provided, through an appropriate heating system, except in fishing vessels operating exclusively in tropical climates. The system of heating shall provide heat in all conditions, as necessary, and shall be in operation when fishers are living or working on board, and when conditions so require.

28. For vessels of 24 metres in length and over, with the exception of those regularly engaged in areas where temperate climatic conditions do not require it, air conditioning shall be provided in accommodation spaces, the bridge, the radio room and any centralized machinery control room.

Lighting

29. All accommodation spaces shall be provided with adequate light.
30. Wherever practicable, accommodation spaces shall be lit with natural light in addition to artificial light. Where sleeping spaces have natural light, a means of blocking the light shall be provided.
31. Adequate reading light shall be provided for every berth in addition to the normal lighting of the sleeping room.
32. Emergency lighting shall be provided in sleeping rooms.
33. Where a vessel is not fitted with emergency lighting in mess rooms, passageways, and any other spaces that are or may be used for emergency escape, permanent night lighting shall be provided in such spaces.
34. For vessels of 24 metres in length and over, lighting in accommodation spaces shall meet a standard established by the competent authority. In any part of the accommodation space available for free movement, the minimum standard for such lighting shall be such as to permit a person with normal vision to read an ordinary printed newspaper on a clear day.

Sleeping rooms

General

35. Where the design, dimensions or purpose of the vessel allow, the sleeping accommodation shall be located so as to minimize the effects of motion and acceleration but shall in no case be located forward of the collision bulkhead.

Floor area

36. The number of persons per sleeping room and the floor area per person, excluding space occupied by berths and lockers, shall be such as to provide adequate space and comfort for the fishers on board, taking into account the service of the vessel.
37. For vessels of 24 metres in length and over but which are less than 45 metres in length, the floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than 1.5 square metres.
38. For vessels of 45 metres in length and over, the floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than 2 square metres.
39. Notwithstanding the provisions of paragraphs 37 and 38, the competent authority may, after consultation, decide that the minimum permitted floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than 1.0 and 1.5 square metres respectively, where the competent authority is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

Persons per sleeping room

40. To the extent not expressly provided otherwise, the number of persons allowed to occupy each sleeping room shall not be more than six.
41. For vessels of 24 metres in length and over, the number of persons allowed to occupy each sleeping room shall not be more than four. The competent authority may permit exceptions to this requirement in particular cases if the size, type or intended service of the vessel makes the requirement unreasonable or impracticable.
42. To the extent not expressly provided otherwise, a separate sleeping room or sleeping rooms shall be provided for officers, wherever practicable.
43. For vessels of 24 metres in length and over, sleeping rooms for officers shall be for one person wherever possible and in no case shall the sleeping room contain more than two berths. The competent authority may permit exceptions to the requirements of this paragraph in particular cases if the size, type or intended service of the vessel makes the requirements unreasonable or impracticable.

Other

44. The maximum number of persons to be accommodated in any sleeping room shall be legibly and indelibly marked in a place in the room where it can be conveniently seen.
45. Individual berths of appropriate dimensions shall be provided. Mattresses shall be of a suitable material.
46. For vessels of 24 metres in length and over, the minimum inside dimensions of the berths shall not be less than 198 by 80 centimetres.
47. Notwithstanding the provisions of paragraph 46, the competent authority may, after consultation, decide that the minimum inside dimensions of the berths shall not be less than 190 by 70 centimetres, where it is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.
48. Sleeping rooms shall be so planned and equipped as to ensure reasonable comfort for the occupants and to facilitate tidiness. Equipment provided shall include berths, individual lockers sufficient for clothing and other personal effects, and a suitable writing surface.
49. For vessels of 24 metres in length and over, a desk suitable for writing, with a chair, shall be provided.
50. Sleeping accommodation shall be situated or equipped, as practicable, so as to provide appropriate levels of privacy for men and for women.

Mess rooms

51. Mess rooms shall be as close as possible to the galley, but in no case shall be located forward of the collision bulkhead.
52. Vessels shall be provided with mess-room accommodation suitable for their service. To the extent not expressly provided otherwise, mess-room accommodation shall be separate from sleeping quarters, where practicable.
53. For vessels of 24 metres in length and over, mess-room accommodation shall be separate from sleeping quarters.
54. The dimensions and equipment of each mess room shall be sufficient for the number of persons likely to use it at any one time.
55. For vessels of 24 metres in length and over, a refrigerator of sufficient capacity and facilities for making hot and cold drinks shall be available and accessible to fishers at all times.

Tubs or showers, toilets and washbasins

56. Sanitary facilities, which include toilets, washbasins, and tubs or showers, shall be provided for all persons on board, as appropriate for the service of the vessel. These facilities shall meet at least minimum standards of health and hygiene and reasonable standards of quality.
57. The sanitary accommodation shall be such as to eliminate contamination of other spaces as far as practicable. The sanitary facilities shall allow for reasonable privacy.
58. Cold fresh water and hot fresh water shall be available to all fishers and other persons on board, in sufficient quantities to allow for proper hygiene. The competent authority may establish, after consultation, the minimum amount of water to be provided.
59. Where sanitary facilities are provided, they shall be fitted with ventilation to the open air, independent of any other part of the accommodation.
60. All surfaces in sanitary accommodation shall be such as to facilitate easy and effective cleaning. Floors shall have a non-slip deck covering.
61. On vessels of 24 metres in length and over, for all fishers who do not occupy rooms to which sanitary facilities are attached, there shall be provided at least one tub or shower or both, one toilet, and one washbasin for every four

persons or fewer.

62. Notwithstanding the provisions of paragraph 61, the competent authority may, after consultation, decide that there shall be provided at least one tub or shower or both and one washbasin for every six persons or fewer, and at least one toilet for every eight persons or fewer, where the competent authority is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

Laundry facilities

63. Amenities for washing and drying clothes shall be provided as necessary, taking into account the service of the vessel, to the extent not expressly provided otherwise.

64. For vessels of 24 metres in length and over, adequate facilities for washing, drying and ironing clothes shall be provided.

65. For vessels of 45 metres in length and over, adequate facilities for washing, drying and ironing clothes shall be provided in a compartment separate from sleeping rooms, mess rooms and toilets, and shall be adequately ventilated, heated and equipped with lines or other means for drying clothes.

Facilities for sick and injured fishers

66. Whenever necessary, a cabin shall be made available for a fisher who suffers illness or injury.

67. For vessels of 45 metres in length and over, there shall be a separate sick bay. The space shall be properly equipped and shall be maintained in a hygienic state.

Other facilities

68. A place for hanging foul-weather gear and other personal protective equipment shall be provided outside of, but convenient to, sleeping rooms.

Bedding, mess utensils and miscellaneous provisions

69. Appropriate eating utensils, and bedding and other linen shall be provided to all fishers on board. However, the cost of the linen can be recovered as an operational cost if the collective agreement or the fisher's work agreement so provides.

Recreational facilities

70. For vessels of 24 metres in length and over, appropriate recreational facilities, amenities and services shall be provided for all fishers on board. Where appropriate, mess rooms may be used for recreational activities.

Communication facilities

71. All fishers on board shall be given reasonable access to communication facilities, to the extent practicable, at a reasonable cost and not exceeding the full cost to the fishing vessel owner.

Galley and food storage facilities

72. Cooking equipment shall be provided on board. To the extent not expressly provided otherwise, this equipment shall be fitted, where practicable, in a separate galley.

73. The galley, or cooking area where a separate galley is not provided, shall be of adequate size for the purpose, well lit and ventilated, and properly equipped and maintained.

74. For vessels of 24 metres in length and over, there shall be a separate galley.

75. The containers of butane or propane gas used for cooking purposes in a galley shall be kept on the open deck and in a shelter which is designed to protect them from external heat sources and external impact.

76. A suitable place for provisions of adequate capacity shall be provided which can be kept dry, cool and well ventilated in order to avoid deterioration of the stores and, to the extent not expressly provided otherwise, refrigerators or other lowtemperature storage shall be used, where possible.

77. For vessels of 24 metres in length and over, a provisions storeroom and refrigerator and other low-temperature storage shall be used.

Food and potable water

78. Food and potable water shall be sufficient, having regard to the number of fishers, and the duration and nature of the voyage. In addition, they shall be suitable in respect of nutritional value, quality, quantity and variety, having regard as well to the fishers' religious requirements and cultural practices in relation to food.

79. The competent authority may establish requirements for the minimum standards and quantity of food and water to be carried on board.

Clean and habitable conditions

80. Accommodation shall be maintained in a clean and habitable condition and shall be kept free of goods and stores which are not the personal property of the occupants or for their safety or rescue.

81. Galley and food storage facilities shall be maintained in a hygienic condition.

82. Waste shall be kept in closed, well-sealed containers and removed from foodhandling areas whenever necessary.

Inspections by the skipper or under the authority of the skipper

83. For vessels of 24 metres in length and over, the competent authority shall require frequent inspections to be carried out, by or under the authority of the skipper, to ensure that:

- (a) accommodation is clean, decently habitable and safe, and is maintained in a good state of repair;
- (b) food and water supplies are sufficient; and
- (c) galley and food storage spaces and equipment are hygienic and in a proper state of repair.

The results of such inspections, and the actions taken to address any deficiencies found, shall be recorded and available for review.

Variations

84. The competent authority, after consultation, may permit derogations from the provisions in this Annex to take into account, without discrimination, the interests of fishers having differing and distinctive religious and social practices, on condition that such derogations do not result in overall conditions less favourable than those which would result from the application of this Annex.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione n. 188**CONVENZIONE SUL LAVORO
NEL SETTORE DELLA PESCA, 2007**

- La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
e ivi riunitasi il 30 maggio 2007 per la sua novantaseiesima sessione;
- Riconoscendo che la globalizzazione ha un impatto profondo sul settore della pesca;
- Prendendo nota della Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del
1998;
- Tenendo conto dei diritti fondamentali enunciati nelle convenzioni internazionali del lavoro
seguenti: la Convenzione (n. 29) sul lavoro forzato del 1930, la Convenzione (n. 87) sulla
libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948, la Convenzione (n. 98) sul
diritto di organizzarsi e di contrattazione collettiva del 1949, la Convenzione (n. 100)
sull'uguaglianza di retribuzione del 1951, la Convenzione (n. 105) sull'abolizione del
lavoro forzato del 1957, la Convenzione (n. 111) sulla discriminazione (impiego e
professione) del 1958, la Convenzione (n. 138) sull'età minima del 1973, e la
Convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999;
- Prendendo nota degli strumenti rilevanti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in
particolare, la Convenzione (n. 155) e la Raccomandazione (n. 164) sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori del 1981, nonché della Convenzione (n. 161) e della
Raccomandazione (n. 171) sui servizi sanitari sul lavoro del 1985;
- Prendendo nota inoltre della Convenzione (n. 102) sulla sicurezza sociale (norma minima) del
1952, e considerando che le disposizioni dell'articolo 77 di questa Convenzione non
dovrebbero pregiudicare la protezione offerta ai pescatori dai Membri nel quadro dei
sistemi di sicurezza sociale;
- Riconoscendo che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro considera la pesca come una
attività pericolosa rispetto ad altre attività;
- Prendendo nota inoltre del paragrafo 3 dell'articolo 1 della Convenzione (n. 185) sui
documenti d'identità dei marittimi (riveduta) del 2003;
- Consapevole che il mandato fondamentale dell'Organizzazione è di promuovere condizioni di
lavoro dignitose;
- Consapevole della necessità di proteggere e promuovere i diritti dei pescatori in questa materia;
- Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;
- Tenendo conto della necessità di rivedere le convenzioni internazionali seguenti adottate dalla
Conferenza Internazionale del Lavoro che riguardano specificamente il settore della pesca,
cioè la Convenzione (n. 112) sull'età minima (pescatori) del 1959, la Convenzione
(n. 113) sull'esame medico dei pescatori del 1959, la Convenzione (n. 114) sul contratto di
assunzione dei pescatori del 1959, e la Convenzione (n. 126) sull'alloggio a bordo dei
pescherecci del 1966, al fine di aggiornare questi strumenti e di raggiungere un numero
maggiore di pescatori nel mondo, in particolare quelli che lavorano a bordo delle navi più
piccole;
- Notando che l'obiettivo della presente Convenzione è di assicurare che i pescatori beneficino
di condizioni di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci per quanto riguarda le condizioni

minime richieste per il lavoro a bordo, le condizioni di servizio, l'alloggio e l'alimentazione, la protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, le cure mediche e la sicurezza sociale;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro nel settore della pesca, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi quattordici giugno duemilasette, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sul lavoro nella pesca del 2007.

PARTE I - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

- a) l'espressione « pesca commerciale » significa tutte le operazioni di pesca, ivi comprese le operazioni di pesca nei corsi d'acqua, nei laghi o nei canali, ad eccezione della pesca di sussistenza e della pesca ricreativa;
- b) l'espressione « autorità competente » significa il ministro, il servizio governativo o ogni altra autorità abilitata ad emettere ed a fare rispettare i regolamenti, le direttive o le altre istruzioni aventi forza di legge nella materia oggetto della presente Convenzione;
- c) il termine « consultazione » significa la consultazione, ad opera dell'autorità competente, delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ed in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori di pescherecci e dei pescatori, qualora esistano;
- d) l'espressione « armatore di pescherecci » significa il proprietario della nave o ogni altro ente o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, al quale il proprietario abbia affidato la responsabilità della gestione della nave e che, assumendo questa responsabilità, abbia accettato di adempiere i compiti e gli obblighi spettanti agli armatori di pescherecci secondo i termini della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che altri enti o persone possano svolgere alcuni di questi compiti o responsabilità a nome dell'armatore di pescherecci;
- e) il termine « pescatore » significa ogni persona impiegata o assunta a qualsiasi titolo o che eserciti una attività professionale a bordo di un peschereccio, ivi comprese le persone che lavorino a bordo e che vengano remunerate alla parte, escludendo tuttavia i piloti, gli equipaggi delle flotte militari, le altre persone al servizio permanente del governo, le persone basate a terra incaricate di realizzare lavori a bordo di un peschereccio e gli osservatori della pesca;
- f) l'espressione « accordo di assunzione del pescatore » significa il contratto di impiego, il contratto di assunzione o altro accordo simile nonché ogni altro contratto che disciplina le condizioni di vita e di lavoro del pescatore a bordo della nave;
- g) il termine « peschereccio » o il termine « nave » significa ogni nave o imbarcazione adibita o destinata ad essere adibita alla pesca commerciale, indipendentemente dalla natura o dalla forma di proprietà;

- h) l'espressione « stazza lorda » significa il tonnellaggio lordo di una nave valutato conformemente alle disposizioni dell'Allegato I alla Convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi o di ogni strumento che emendi o sostituisca lo stesso Allegato;
- i) il termine « lunghezza » (L) significa il 96 per cento della lunghezza totale al galleggiamento posto all'85 per cento della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, qualora questo valore sia superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di pieno carico di progetto;
- j) l'espressione « lunghezza fuori tutto » (LFT) significa la distanza, misurata parallelamente al galleggiamento di pieno carico di progetto, tra l'estrema poppa e l'estrema prora;
- k) l'espressione « servizio di reclutamento e di collocamento » significa ogni persona, società, istituzione, agenzia o altro organismo del settore pubblico o privato che eserciti attività relative al reclutamento di pescatori per conto di armatori di pescherecci, o al collocamento di pescatori presso armatori di pescherecci;
- l) il termine « comandante » significa il pescatore incaricato del comando di un peschereccio.

Articolo 2

1. Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, la Convenzione si applica a tutti i pescatori e a tutti pescherecci impegnati in operazioni di pesca commerciale.

2. In caso di dubbio sulla destinazione di una nave a pesca commerciale, spetta all'autorità competente determinare, in consultazione, il tipo di destinazione.

3. In consultazione, ogni Membro può estendere totalmente o in parte la protezione prevista dalla Convenzione per i pescatori che lavorano su navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri anche a quelli che lavorano su navi più piccole.

Articolo 3

1. Qualora l'applicazione della Convenzione sollevi problemi particolari di significativa importanza tenuto conto delle condizioni specifiche di servizio dei pescatori o delle operazioni dei pescherecci interessati, un Membro può, in consultazione, escludere dai requisiti della presente Convenzione o da determinate disposizioni:

- a) i pescherecci impegnati in operazioni di pesca sui corsi d'acqua, i laghi o i canali;
- b) categorie limitate di pescatori o di pescherecci.

2. In caso di esclusione prevista al paragrafo precedente, e qualora ciò risulti realizzabile, l'autorità competente deve adottare, se necessario, misure per estendere progressivamente i requisiti previsti dalla presente Convenzione alle categorie di pescatori o di pescherecci interessate.

3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve:

- a) nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione presentato in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:
 - i) indicare le categorie di pescatori o di pescherecci che sono escluse in applicazione del paragrafo 1;
 - ii) indicare i motivi di tali esclusioni, con l'esposto delle posizioni rispettive delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, in

- particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori di pescherecci e dei pescatori, qualora esistano;
- iii) descrivere ogni misura adottata per fornire una protezione equivalente alle categorie escluse;
- b) nei rapporti successivi sull'applicazione della Convenzione, descrivere ogni misura adottata conformemente al paragrafo 2.

Articolo 4

1. Qualora non risulti immediatamente possibile per un Membro attuare l'insieme delle misure previste dalla presente Convenzione a causa di problemi particolari di significativa importanza tenuto conto dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture o delle istituzioni, il Membro può, conformemente ad un piano prestabilito in consultazione, attuare progressivamente tutte o alcune delle disposizioni seguenti:

- a) articolo 10, paragrafo 1;
- b) articolo 10, paragrafo 3, nella misura in cui si applica alle navi che rimangono più di tre giorni in mare;
- c) articolo 15;
- d) articolo 20;
- e) articolo 33;
- f) articolo 38.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci:

- a) di lunghezza pari o superiore a 24 metri; o
- b) che rimangono per più di sette giorni in mare; o
- c) che navighino abitualmente a distanza di oltre 200 miglia nautiche dalle coste dello Stato di bandiera o al di là del limite esterno della piattaforma continentale qualora il limite esterno della piattaforma continentale si trovi ad una distanza dalla costa superiore alle 200 miglia nautiche; o
- d) sottoposte al controllo dello Stato di approdo così come previsto dall'articolo 43 della Convenzione, eccetto quando il controllo ad opera dello Stato di approdo derivi da un caso di forza maggiore,

né ai pescatori che lavorino su queste navi.

3. Ogni Membro che si avvale della possibilità prevista al paragrafo 1 deve:

- a) nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione presentato in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:
- i) indicare le disposizioni della Convenzione da attuare progressivamente;
- ii) precisarne i motivi ed esporre le posizioni rispettive delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori di pescherecci e dei pescatori, qualora esistano;
- iii) descrivere il piano di attuazione progressiva;
- b) nei successivi rapporti sull'applicazione della Convenzione, descrivere le misure adottate per dare effetto all'insieme delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 5

1. Ai fini della presente Convenzione, l'autorità competente può, in consultazione, decidere di utilizzare la lunghezza fuori tutto (LFT) al posto della lunghezza (L) come criterio di misurazione, conformemente all'equivalenza stabilita nell'allegato I. Inoltre, ai fini dei paragrafi specificati nell'allegato III della presente Convenzione, l'autorità competente può, in consultazione, decidere di utilizzare la stazza lorda al posto della lunghezza (L) o della lunghezza fuori tutto (LFT) come criterio di misurazione, conformemente all'equivalenza stabilita nell'allegato III.

2. Nei rapporti presentati in virtù dell'articolo 22 della Costituzione, il Membro comunicherà le ragioni della decisione presa in virtù del presente articolo nonché le osservazioni avanzate durante la consultazione.

PARTE II - PRINCIPI GENERALI

ATTUAZIONE

Articolo 6

1. Ogni Membro deve attuare e fare rispettare le leggi, regolamenti o altre misure adottate al fine di adempiere i propri obblighi secondo i termini della presente Convenzione relativamente ai pescatori ed ai pescherecci di sua competenza. Le altre misure possono includere convenzioni collettive, decisioni giudiziarie, sentenze arbitrali ed altri mezzi conformi alla legislazione ed alla prassi nazionale.

2. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica le leggi, sentenze, consuetudini o accordi tra armatori di pescherecci e pescatori che assicurino condizioni più favorevoli di quelle previste dalla Convenzione.

Articolo 7

Ogni Membro deve:

- a) individuare l'autorità competente o le autorità competenti;
- b) stabilire meccanismi di coordinamento tra le autorità rilevanti per il settore della pesca a livello nazionale e locale, a seconda dei casi, e definire le rispettive funzioni e responsabilità, tenendo conto della loro complementarità nonché delle condizioni e della prassi nazionale.

Articolo 8

1. All'armatore di pescherecci spetta la responsabilità generale di assicurare che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per adempiere gli obblighi della presente Convenzione.

2. La responsabilità della sicurezza dei pescatori a bordo e del funzionamento sicuro della nave spetta al comandante, in particolare, ma non esclusivamente, nelle materie seguenti:

- a) la supervisione, che deve essere esercitata affinché i pescatori possano eseguire, per quanto possibile, il proprio lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza e di salute;
- b) l'organizzazione del lavoro dei pescatori, che deve rispettare la sicurezza e la salute, ivi compresa la prevenzione della stanchezza;
- c) la predisposizione a bordo di una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza e alla salute sul lavoro;

d) il rispetto delle norme di sicurezza della navigazione e di guardia, nonché delle relative buone pratiche marittime.

3. L'armatore di pescherecci non deve ostacolare la libertà del comandante di prendere ogni decisione che, secondo il parere professionale di questi, risulti necessaria per la sicurezza della nave, della sua navigazione o della sua gestione, o per la sicurezza dei pescatori a bordo.

4. I pescatori devono rispettare gli ordini legali del comandante nonché le vigenti misure di sicurezza e di salute.

PARTE III. CONDIZIONI MINIME RICHIESTE PER IL LAVORO A BORDO DEI PESCHERECCI

ETÀ MINIMA

Articolo 9

1. L'età minima per il lavoro a bordo di un peschereccio è di 16 anni. Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare un'età minima di 15 anni per le persone che non sono più sottoposte all'obbligo scolastico imposto dalla legislazione nazionale e seguono una formazione professionale in materia di pesca.

2. Conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale, l'autorità competente può autorizzare persone di 15 anni a svolgere lavori leggeri durante le vacanze scolastiche. In questo caso, in consultazione, l'autorità competente deve stabilire i tipi di lavoro autorizzati e fissare le condizioni nelle quali questo lavoro verrà svolto nonché i periodi di riposo obbligatori.

3. L'età minima per l'assegnazione di attività a bordo di un peschereccio che, per loro natura o per le condizioni nelle quali vengono svolte, possano compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei giovani, non deve essere inferiore ai 18 anni.

4. I tipi di attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo verranno determinati, in consultazione, dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, tenendo conto dei rischi che queste attività comportano nonché delle norme internazionali applicabili.

5. Lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo a partire dall'età di 16 anni può essere autorizzato, in consultazione, dalla legislazione nazionale o attraverso una decisione dell'autorità competente a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità dei giovani siano pienamente garantite, che essi abbiano ricevuto una istruzione o una formazione professionale specifica ed adeguata, ed abbiano ricevuto una formazione di base in materia di sicurezza prima dell'imbarco.

6. È vietato assumere un pescatore di età inferiore ai 18 anni per un lavoro notturno. Ai fini del presente articolo, il termine « notte » o « notturno » viene definito conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale, e ricopre un periodo di almeno nove ore consecutive, che inizi al più tardi a mezzanotte e finisca al più presto alle ore 5 del mattino. L'autorità competente può autorizzare una deroga alla stretta osservanza della restrizione relativa al lavoro notturno ogniqualevolta:

- a) possa venire meno l'efficacia della formazione dei pescatori interessati nel quadro di programmi o piani di studi stabiliti; o
- b) la natura particolare del lavoro da svolgere oppure un programma di formazione approvato richieda che i pescatori interessati dalla deroga lavorino di notte e che, in consultazione, l'autorità decida che questo lavoro non rechi danno alla salute o al benessere dei pescatori.

7. Nessuna delle disposizioni del presente articolo inciderà sugli obblighi sottoscritti da un Membro in virtù della ratifica di altre convenzioni internazionali del lavoro.

ESAME MEDICO

Articolo 10

1. Nessun pescatore può lavorare a bordo di un peschereccio senza essere provvisto di un certificato medico valido che attesti la sua attitudine a svolgere il proprio lavoro.

2. In consultazione, l'autorità competente può autorizzare una deroga all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto della sicurezza e della salute dei pescatori, della dimensione della nave, della disponibilità dell'assistenza medica e dei mezzi di evacuazione, della durata del viaggio, della zona di operazione e del tipo di attività di pesca.

3. Le deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicheranno ad un pescatore che lavori su un peschereccio di lunghezza pari o superiore a 24 metri o che rimanga normalmente più di tre giorni in mare. Nei casi urgenti, l'autorità competente può autorizzare un pescatore a lavorare su una tale nave per un periodo di durata limitata e specificata, nell'attesa che venga rilasciato un certificato medico, con riserva che il pescatore sia in possesso di un certificato medico recentemente scaduto.

Articolo 11

Ogni Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure relative:

- a) alla natura degli esami medici;
- b) alla forma e al contenuto dei certificati medici;
- c) al rilascio del certificato medico ad opera di personale medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato esclusivamente relativo alla vista, di personale abilitato dall'autorità competente a rilasciare tale certificato; queste persone devono godere di una totale indipendenza nell'esercizio del loro giudizio professionale;
- d) alla frequenza degli esami medici ed alla durata della validità dei certificati medici;
- e) al diritto di una persona di sottoporsi ad un riesame da parte di personale medico indipendente diverso, nel caso in cui venisse rifiutato un certificato o imposte limitazioni al lavoro che questa persona potrebbe svolgere;
- f) alle altre condizioni richieste.

Articolo 12

Oltre ai requisiti indicati negli articoli 10 e 11, su un peschereccio di lunghezza pari o superiore a 24 metri o che rimanga normalmente più di tre giorni in mare:

1. Il certificato medico del pescatore deve indicare quantomeno:

- a) che l'udito e la vista dell'interessato siano soddisfacenti, tenuto conto dei lavori da svolgere sulla nave; e
- b) che l'interessato non riporti problemi medici tali da potersi aggravare con il servizio in mare o da rendere l'interessato inadatto a tale servizio o da mettere in pericolo la sicurezza o la salute di altre persone a bordo.

2. La durata di validità del certificato medico non potrà superare due anni, a meno che il pescatore sia minore di 18 anni, caso in cui la durata di validità non potrà superare un anno.

3. Qualora il periodo di validità del certificato scada durante un viaggio, il certificato rimane valido fino a compimento del viaggio.

PARTE IV - CONDIZIONI DI SERVIZIO

EQUIPAGGIO E DURATA DEL RIPOSO

Articolo 13

Ogni Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure che prevedano che gli armatori di pescherecci battenti la propria bandiera assicurino che:

- a) le loro navi siano provviste di effettivi sufficienti in numero e in qualità per assicurare la sicurezza di navigazione e di funzionamento della nave sotto il controllo di un comandante competente;
- b) siano concessi ai pescatori periodi di riposo regolari di una durata sufficiente a preservare la loro sicurezza e la loro salute.

Articolo 14

1. Oltre ai requisiti indicati nell'articolo 13, l'autorità competente deve:

- a) per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, fissare l'effettivo minimo necessario per garantire la sicurezza della navigazione della nave e precisare il numero di pescatori richiesto e le loro qualifiche;
- b) per i pescherecci che rimangano più di tre giorni in mare, indipendentemente dalla dimensione, fissare, in consultazione e al fine di limitare la stanchezza, una durata minima di riposo per i pescatori. Questa durata non deve essere inferiore a:
 - i) dieci ore per un periodo di 24 ore;
 - ii) 77 ore per un periodo di sette giorni.

2. L'autorità competente può, per ragioni limitate e precise, autorizzare una deroga temporanea alla durata del riposo così come fissata al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale caso, l'autorità deve tuttavia esigere che vengano concessi il prima possibile ai pescatori periodi di riposo compensatori.

3. In consultazione, l'autorità competente può stabilire requisiti sostitutivi di quelli fissati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tuttavia tali requisiti devono essere equivalenti nell'insieme e non mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei pescatori.

4. Nessuna delle disposizioni del presente articolo pregiudica il diritto del comandante di una nave di esigere da un pescatore le ore di lavoro necessarie ad assicurare la sicurezza immediata della nave, delle persone a bordo o del pescato, o per portare soccorso ad altre navi o a persone che siano in pericolo in mare. Se del caso, il comandante può sospendere gli orari normali di riposo ed esigere che un pescatore svolga le ore di lavoro necessarie fino al ritorno ad una situazione normale. Non appena ciò sia realizzabile dopo il ritorno ad una situazione normale, il comandante deve assicurare che ogni pescatore che abbia svolto un lavoro durante il normale periodo di riposo benefici di un periodo di riposo adeguato.

LISTA DELL'EQUIPAGGIO

Articolo 15

Ogni peschereccio deve tenere a bordo una lista dell'equipaggio di cui un esemplare viene fornito prima della partenza della nave alle persone autorizzate a terra oppure comunicato immediatamente dopo la partenza. L'autorità competente deve determinare a chi, quando ed a quali fini questa informazione va fornita.

ACCORDO DI ASSUNZIONE DEL PESCATORE

Articolo 16

Ogni Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure:

- a) che prevedano che i pescatori che lavorano a bordo delle navi battenti la propria bandiera siano protetti attraverso un accordo di assunzione a loro comprensibile, conforme alle disposizioni della presente Convenzione;
- b) che indichino le informazioni minime da includere negli accordi di assunzione dei pescatori, conformemente alle disposizioni dell'Allegato II.

Articolo 17

Ogni Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure relative:

- a) alle procedure che garantiscono al pescatore la possibilità di esaminare le clausole del proprio accordo di assunzione e di richiedere consiglio al riguardo prima di concludere l'accordo;
- b) alla compilazione, se del caso, degli stati di servizio del pescatore nel quadro di questo accordo;
- c) ai mezzi per risolvere le controversie relative all'accordo di assunzione del pescatore.

Articolo 18

L'accordo di assunzione del pescatore, di cui egli riceverà una copia, verrà conservato a bordo, a disposizione del pescatore e di tutte le altre parti interessate che ne faranno richiesta, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.

Articolo 19

Gli articoli 16 a 18 e l'Allegato II non si applicano al proprietario che lavora da solo sulla propria nave.

Articolo 20

Spetterà all'armatore di pescherecci assicurare che ogni pescatore sia in possesso di un accordo di assunzione di pescatore scritto, firmato sia dal pescatore che dall'armatore di pescherecci o da un rappresentante autorizzato da questi (oppure, qualora il pescatore non sia impiegato o assunto dall'armatore di pescherecci, l'armatore di pescherecci deve avere la prova di una assunzione contrattuale o equivalente), e che preveda condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo della nave, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

RIMPATRIO

Articolo 21

1. I Membri devono assicurare che i pescatori a bordo di un peschereccio battente la propria bandiera e che entri in un porto straniero abbiano il diritto di essere rimpatriati nel caso in cui l'accordo di assunzione del pescatore venga a scadenza, oppure qualora il pescatore o l'armatore di pescherecci abbiano rescisso questo accordo per ragioni giustificate, oppure qualora il pescatore non sia più in grado di adempiere i compiti che gli spettano in virtù dell'accordo di assunzione, o qualora non sia più possibile aspettarsi che il pescatore adempia questi compiti tenuto conto delle circostanze. La presente disposizione si applica ugualmente ai pescatori di quella nave da cui vengano trasferiti per le stesse ragioni verso un porto straniero.

2. Le spese del rimpatrio di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere sostenute dall'armatore di pescherecci, eccetto nel caso in cui il pescatore sia stato riconosciuto colpevole di una mancanza grave rispetto agli obblighi del suo accordo di assunzione, conformemente alla legislazione nazionale o ad altre disposizioni vigenti.

3. I Membri devono determinare, per via legislativa o altra, le circostanze precise che danno diritto al rimpatrio, la durata massima dei periodi d'imbarco al termine dei quali i pescatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno diritto al rimpatrio, nonché le destinazioni verso le quali i pescatori possono essere rimpatriati.

4. Qualora l'armatore di pescherecci tralasci di provvedere al rimpatrio di cui al presente articolo, il Membro di cui la nave batte bandiera deve organizzare il rimpatrio del pescatore interessato, potendosi avvalere del diritto di ricuperare le spese dall'armatore di pescherecci.

5. La legislazione nazionale non deve ostacolare il diritto dell'armatore di pescherecci di ricuperare il costo del rimpatrio a titolo di accordi contrattuali con terzi.

RECLUTAMENTO E COLLOCAMENTO

*Articolo 22**Reclutamento e collocamento dei pescatori*

1. Ogni Membro che abbia stabilito un servizio pubblico di reclutamento e di collocamento dei pescatori deve assicurarsi che questo servizio faccia parte del servizio pubblico per l'impiego, aperto all'insieme dei lavoratori e dei datori di lavoro o che operi in coordinamento con esso.

2. I servizi privati di reclutamento e di collocamento dei pescatori esistenti sul territorio di un Membro devono esercitare la loro attività in virtù di un sistema di licenza o di certificazione, o di un'altra forma di regolamentazione, che verranno stabilite, mantenute o modificate solo in consultazione.

3. Ogni Membro deve, per via legislativa o altre misure:

- a) vietare ai servizi di reclutamento e di collocamento di ricorrere a mezzi, meccanismi o elenchi volti a dissuadere i pescatori dall'ottenere una assunzione;
- b) vietare che onorari o altre spese per il reclutamento o il collocamento vengano sopportati direttamente o indirettamente dai pescatori, in tutto o in parte;
- c) determinare le condizioni nelle quali una licenza, un certificato o ogni altra autorizzazione di un servizio privato di reclutamento e di collocamento possano essere sospesi o interrotti in caso

di infrazione alla legislazione pertinente, e precisare le condizioni nelle quali questi servizi possano esercitare le loro attività.

Agenzie private per l'impiego

4. Ogni Membro che abbia ratificato la Convenzione (n. 181) sulle agenzie per l'impiego private del 1997 può affidare alcune responsabilità derivanti dalla presente Convenzione ad agenzie per l'impiego private che forniscano i servizi menzionati al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 1 della Convenzione citata. Le responsabilità rispettive delle agenzie per l'impiego private e degli armatori di pescherecci, che sono le « imprese utilizzatrici » ai sensi della Convenzione citata, vengono determinate e ripartite conformemente all'articolo 12 della stessa Convenzione. Questo Membro deve adottare leggi, regolamenti o altre misure perché l'attribuzione delle responsabilità o degli obblighi rispettivi delle agenzie per l'impiego private prestatrici del servizio e dell'« impresa utilizzatrice » conformemente alla presente Convenzione non impedisca al pescatore di far valere un diritto di privilegio su un peschereccio.

5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, qualora l'agenzia per l'impiego privata venga meno agli obblighi che le spettano nei confronti del pescatore per il quale l'armatore di pescherecci sia l'« impresa utilizzatrice » ai sensi della Convenzione (n. 181) sulle agenzie per l'impiego private del 1997, l'armatore di pescherecci rimane il responsabile.

6. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di imporre ad un Membro l'obbligo di autorizzare nel proprio settore della pesca il ricorso ad agenzie per l'impiego private così come menzionate al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 23

Ogni Membro, in consultazione, adotterà una legislazione o altre misure che prevedano che i pescatori che percepiscono un salario vengano pagati mensilmente o ad altri intervalli regolari.

Articolo 24

Ogni Membro deve esigere che tutti i pescatori che lavorino a bordo di pescherecci abbiano i mezzi per far pervenire alle proprie famiglie e senza spese tutto o parte dei pagamenti ricevuti, ivi compresi gli anticipi.

PARTE V - ALLOGGIO E ALIMENTAZIONE

Articolo 25

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure relative all'alloggio, all'alimentazione e all'acqua potabile a bordo dei pescherecci battenti la propria bandiera.

Articolo 26

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che l'alloggio a bordo dei pescherecci battenti la propria bandiera sia di qualità e di dimensioni sufficienti, e sia attrezzato in modo adatto al servizio della nave ed alla durata del soggiorno dei pescatori a bordo. In particolare, queste misure regoleranno, secondo i casi, le questioni seguenti:

- a) approvazione dei piani di costruzione o di modifica dei pescherecci per quanto riguarda l'alloggio;

- b) mantenimento dell'alloggio e della cucina in condizioni generali d'igiene, di sicurezza, di salute e di comfort;
- c) ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e illuminazione;
- d) riduzione dei rumori e delle vibrazioni eccessive;
- e) ubicazione, dimensioni, materiali di costruzione, mobilio e attrezzatura delle cabine, mense e altri spazi di alloggio;
- f) installazioni sanitarie, composte da bagni e mezzi per lavarsi, e fornitura di acqua calda e fredda in quantità sufficiente;
- g) procedure di esame delle denunce relative alle condizioni di alloggio che non soddisfino i requisiti della presente Convenzione.

Articolo 27

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che:

- a) i cibi trasportati e serviti a bordo siano sufficienti in valore nutrizionale, qualità e quantità;
- b) l'acqua potabile sia sufficiente in qualità e quantità;
- c) i cibi e l'acqua potabile siano forniti dall'armatore di pescherecci senza spese per il pescatore. Conformemente alla legislazione nazionale, le spese possono tuttavia essere recuperate sotto forma di costi di funzionamento qualora un contratto collettivo che comporti un sistema di remunerazione alla parte oppure l'accordo di assunzione del pescatore lo prevedano.

Articolo 28

1. La legislazione o le altre misure adottate dal Membro conformemente agli articoli 25 e 27 devono dare pieno effetto all'Allegato III relativo all'alloggio a bordo dei pescherecci. L'Allegato III può essere emendato nel modo previsto all'articolo 45.

2. Un Membro che, in consultazione, non sia in grado di applicare le disposizioni dell'Allegato III può adottare nella sua legislazione disposizioni o altre misure sostanzialmente equivalenti alle disposizioni contenute nell'Allegato III, ad eccezione delle disposizioni che si riferiscono all'articolo 27.

PARTE VI - CURE MEDICHE, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SOCIALE

CURE MEDICHE

Articolo 29

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che:

- a) i pescherecci siano provvisti di forniture e di materiale medico adatti al servizio della nave, tenuto conto del numero di pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio;
- b) i pescherecci abbiano a bordo almeno un pescatore qualificato o formato a prestare i primi soccorsi ed altre forme di cure mediche, che sappia utilizzare le forniture ed il materiale

medico di cui è provvista la nave, tenuto conto del numero dei pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio;

- c) le forniture ed il materiale medico presenti a bordo siano accompagnati da istruzioni o da altre informazioni in una lingua ed in una presentazione comprensibili dal pescatore o dai pescatori menzionati al comma b);
- d) i pescherecci siano provvisti di un sistema di comunicazione via radio o via satellite con persone o servizi a terra capaci di fornire consulenze mediche, tenuto conto della zona di operazione e della durata del viaggio;
- e) i pescatori abbiano il diritto di beneficiare di un trattamento medico a terra e di essere tempestivamente sbarcati in caso di lesione o di malattia grave.

Articolo 30

Per i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 24 metri, tenuto conto del numero di pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio, ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure che prevedano che:

- a) l'autorità competente prescriva il materiale medico e le forniture mediche che devono essere disponibili a bordo;
- b) il materiale medico e le forniture mediche disponibili a bordo siano mantenute in modo adeguato e ispezionate ad intervalli regolari prefissati dall'autorità competente, da parte di responsabili da essa nominati o approvati;
- c) le navi siano provviste di una guida medica di bordo adottata o approvata dall'autorità competente, o della più recente edizione della Guida medica internazionale di bordo;
- d) le navi in mare abbiano accesso ad un dispositivo programmato di consulenze mediche via radio o via satellite, ivi comprese consulenze specialistiche, in ogni momento del giorno o della notte;
- e) le navi custodiscano a bordo un elenco di stazioni radio o satellitari attraverso le quali si possano ottenere consulenze mediche;
- f) in una misura conforme alla legislazione ed alle prassi del Membro, le cure mediche vengano dispensate gratuitamente al pescatore sia a bordo che una volta sbarcato in un porto straniero.

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Articolo 31

Ogni Membro deve adottare una legislazione o altre misure relative:

- a) alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e dei rischi legati al lavoro a bordo delle navi, in particolare alla valutazione ed alla gestione dei rischi, alla formazione dei pescatori ed all'istruzione a bordo;
- b) alla formazione dei pescatori all'utilizzo dei macchinari da pesca che dovranno adoperare ed alla conoscenza delle operazioni di pesca che dovranno effettuare;
- c) agli obblighi degli armatori di pescherecci, dei pescatori ed altre persone interessate, tenuto debito conto della sicurezza e della salute dei pescatori di età inferiore ai 18 anni;

- d) alla dichiarazione degli infortuni sopraggiunti a bordo dei pescherecci battenti la propria bandiera e all'avvio di inchieste su tali infortuni;
- e) alla costituzione di comitati paritari di sicurezza e di salute sul lavoro, o, in consultazione, di altri organismi qualificati.

Articolo 32

1. I requisiti del presente articolo si applicano alle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che rimangano abitualmente più di tre giorni in mare e, in consultazione, ad altre navi, tenuto conto del numero di pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio.

2. L'autorità competente deve:

- a) richiedere all'armatore di pescherecci, in consultazione, di stabilire procedure a bordo per prevenire gli infortuni sul lavoro e le lesioni e malattie professionali, tenuto conto dei pericoli e dei rischi specifici del peschereccio interessato, conformemente alla legislazione, ai contratti collettivi ed alla prassi nazionale;
- b) esigere che gli armatori di pescherecci, i comandanti, i pescatori e le altre persone interessate ricevano direttive sufficienti e materiale di formazione adeguato nonché ogni altra informazione pertinente sul modo di valutare e di gestire i rischi in materia di sicurezza e di salute a bordo dei pescherecci.

3. Gli armatori di pescherecci devono:

- a) assicurare che tutti i pescatori a bordo ricevano indumenti ed attrezzature di protezione individuale adeguate;
- b) assicurare che tutti i pescatori a bordo abbiano ricevuto una formazione di base in materia di sicurezza, approvata dall'autorità competente; l'autorità competente può tuttavia rilasciare una deroga scritta nel caso in cui i pescatori dimostrino di avere le conoscenze e una esperienza equivalenti;
- c) assicurare che i pescatori abbiano acquisito una dimestichezza sufficiente e ragionevole con l'attrezzatura di sicurezza ed il suo utilizzo, ivi compreso con le relative misure di sicurezza, prima dell'utilizzo di questa attrezzatura o prima di partecipare alle operazioni interessate.

Articolo 33

La valutazione dei rischi relativi alla pesca viene effettuata, a seconda dei casi, con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti.

SICUREZZA SOCIALE

Articolo 34

Ogni Membro assicura che i pescatori residenti abitualmente sul proprio territorio e le persone a loro carico beneficiano, nella misura prevista dalla legislazione nazionale, della sicurezza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle che si applicano agli altri lavoratori che risiedono abitualmente sul proprio territorio, ivi compresi i lavoratori dipendenti o autonomi.

Articolo 35

Ogni Membro si impegna ad adottare misure, in funzione della situazione nazionale, per assicurare progressivamente una protezione completa di sicurezza sociale a tutti i pescatori residenti abitualmente sul proprio territorio.

Articolo 36

I Membri devono cooperare, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali o di altri accordi, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, per:

- a) assicurare progressivamente una protezione completa di sicurezza sociale ai pescatori, senza distinzione di cittadinanza, tenuto conto del principio di parità di trattamento;
- b) garantire il mantenimento dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione da tutti i pescatori in materia di sicurezza sociale, indipendentemente dal luogo di residenza.

Articolo 37

Nonostante l'attribuzione delle responsabilità previste agli articoli 34, 35 e 36, i Membri possono stabilire, con accordi bilaterali o multilaterali o tramite disposizioni adottate nel quadro di organizzazioni regionali di integrazione economica, altre regole relative alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile ai pescatori.

PROTEZIONE IN CASO DI MALATTIA, LESIONE O DECESSO LEGATO AL LAVORO

Articolo 38

1. Ogni Membro adotta misure per assicurare ai pescatori una protezione in caso di malattia, di lesione o di decesso legato al lavoro, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.

2. In caso di lesione provocata da un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, il pescatore deve:

- a) aver accesso a cure mediche adeguate;
- b) beneficiare di un risarcimento proporzionato, conformemente alla legislazione nazionale.

3. Tenuto conto delle caratteristiche del settore della pesca, la protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo potrà essere assicurata:

- a) tramite un sistema di responsabilità degli armatori di pescherecci; oppure
- b) tramite un sistema di assicurazione obbligatoria per il risarcimento dei lavoratori o tramite altri sistemi.

Articolo 39

1. In assenza di disposizioni nazionali applicabili ai pescatori, ogni Membro adotta una legislazione o altre misure per garantire che gli armatori di pescherecci assicurino la protezione della salute e le cure mediche dei pescatori qualora essi siano impiegati o assunti, o lavorino a bordo di una nave battente la propria bandiera, in mare o in un porto straniero. Questa legislazione o queste altre misure devono garantire che gli armatori di pescherecci sopportino le spese delle cure mediche, ivi compreso l'aiuto ed il sostegno materiale corrispondente, durante la durata dei trattamenti medici erogati all'estero fino al rimpatrio del pescatore.

2. La legislazione nazionale può prevedere di sollevare l'armatore di pescherecci dalla sua responsabilità nel caso in cui: l'infortunio non sia sopraggiunto durante il servizio del peschereccio; o la malattia o l'infermità sia stata dissimulata al momento dell'assunzione; o l'infortunio o la malattia sia imputabile ad una colpa intenzionale del pescatore.

PARTE VII - RISPETTO E APPLICAZIONE

Articolo 40

Ogni Membro esercita effettivamente la sua giurisdizione ed il suo controllo sulle navi battenti la propria bandiera tramite un sistema che garantisca il rispetto dei requisiti della presente Convenzione, in particolare, se del caso, stipulando l'avvio di ispezioni, la stesura di rapporti, una procedura di risoluzione delle denunce, il controllo e l'applicazione di sanzioni e di misure correttive adeguate, conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 41

1. I Membri devono esigere che i pescherecci che rimangano più di tre giorni in mare e che:

- a) abbiano una lunghezza pari o superiore a 24 metri, o
- b) navighino abitualmente a distanza di oltre 200 miglia nautiche dalle coste dello Stato di bandiera o al di là del limite esterno della piattaforma continentale qualora esso si trovi ad una distanza dalla costa superiore alle 200 miglia nautiche,

tengano a bordo un documento valido rilasciato dall'autorità competente, che indichi che la nave è stata ispezionata dall'autorità competente o a suo nome, così da determinare la sua conformità alle disposizioni della presente Convenzione relativamente alle condizioni di vita e di lavoro a bordo.

2. La durata di validità di questo documento può coincidere con quella di un certificato nazionale o internazionale di sicurezza dei pescherecci ma non può superare in nessun caso i cinque anni.

Articolo 42

1. L'autorità competente nomina ispettori qualificati in numero sufficiente ad adempiere le proprie responsabilità in virtù dell'articolo 41.

2. Per instaurare un sistema efficace di ispezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci, un Membro può, se del caso, autorizzare istituzioni pubbliche o altri organismi di cui egli riconosce la competenza e l'indipendenza a procedere ad ispezioni ed a rilasciare certificati. In ogni caso, il Membro rimane interamente responsabile dell'ispezione e del rilascio dei certificati corrispondenti relativi alle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori a bordo delle navi battenti la propria bandiera.

Articolo 43

1. Qualora un Membro riceva una denuncia o acquisisca la prova che una nave battente la propria bandiera non sia conforme ai requisiti della Convenzione, egli adotta le disposizioni necessarie perché venga condotta una indagine e per assicurare che vengano adottate misure per rimediare alle mancanze constatate.

2. Qualora un Membro, nel cui porto faccia scalo un peschereccio nel corso normale della sua attività o per una ragione inerente al suo funzionamento, riceva una denuncia o acquisisca la prova che questo peschereccio non sia conforme ai requisiti della presente Convenzione, egli può indirizzare un rapporto al governo dello Stato di bandiera, con copia al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed adottare le misure necessarie per rettificare ogni situazione a bordo che presenti chiaramente un rischio per la sicurezza o la salute.

3. Qualora un Membro adotti le misure menzionate al paragrafo 2 del presente articolo, deve informare immediatamente il più vicino rappresentante dello Stato di bandiera e richiederne possibilmente la presenza. Il Membro non deve trattenere o ritardare indebitamente la nave.

4. Ai fini del presente articolo, una denuncia può essere sporta da un pescatore, da un organismo professionale, da una associazione, da un sindacato o, in generale, da ogni persona che abbia un interesse alla sicurezza della nave, ivi compreso per i rischi relativi alla sicurezza o alla salute dei pescatori a bordo.

5. Questo articolo non si applica alle denunce che un Membro considera essere manifestamente infondate.

Articolo 44

Ogni Membro applicherà la presente Convenzione in modo da garantire che i pescherecci battenti bandiera di ogni Stato che non abbia ratificato la Convenzione non beneficino di un trattamento più favorevole di quello accordato alle navi battenti la bandiera di ogni Membro che abbia ratificato la Convenzione.

PARTE VIII - EMENDAMENTI DEGLI ALLEGATI I, II E III

Articolo 45

1. Sotto riserva delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, la Conferenza Internazionale del Lavoro può emendare gli Allegati I, II e III. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro può iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza una questione relativa a proposte di emendamenti stabilite da una riunione tripartita di esperti. Perché vengano adottati gli emendamenti, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei delegati presenti alla Conferenza, che comprenda almeno la metà dei Membri che hanno ratificato questa Convenzione.

2. Per ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione, ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore sei mesi dopo la data di adozione, a meno che il Membro interessato abbia comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una notifica scritta precisando che questo emendamento non entrerà in vigore per quanto lo riguarda o entrerà in vigore solo successivamente, a seguito di una nuova notifica.

PARTE IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

La presente Convenzione rivede la Convenzione (n. 112) sull'età minima (pescatori) del 1959, la Convenzione (n. 113) sull'esame medico dei pescatori del 1959, la Convenzione (n. 114) sul contratto di assunzione dei pescatori del 1959, e la Convenzione (n. 126) sull'alloggio a bordo dei pescherecci del 1966.

Articolo 47

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 48

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 49

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 50

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 51

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello

Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 52

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 53

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :

- a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 49 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 54

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

ALLEGATO I

EQUIVALENZE PER LA MISURAZIONE

Ai fini della presente Convenzione, qualora, in consultazione, l'autorità competente decida di utilizzare la lunghezza fuori tutto (LFT) come criterio di misura piuttosto che la lunghezza (L):

- a) una lunghezza fuori tutto (LFT) di 16,5 metri verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 15 metri;
- b) una lunghezza fuori tutto (LFT) di 26,5 metri verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 24 metri;
- c) una lunghezza fuori tutto (LFT) di 50 metri verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 45 metri.

ALLEGATO II

ACCORDO DI ASSUNZIONE DEL PESCATORE

Qualora le disposizioni della legislazione nazionale o di un contratto collettivo su questa materia non rendano superflua l'aggiunta di una o più di queste informazioni, l'accordo di assunzione del pescatore dovrà contenere le informazioni seguenti:

- a) il cognome e i nomi del pescatore, la data di nascita o l'età, e il luogo di nascita;
- b) il luogo e la data di stipulazione dell'accordo;
- c) il nome del peschereccio o dei pescherecci ed il numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci a bordo del quale o dei quali il pescatore si impegna a lavorare;
- d) il nome del datore di lavoro o dell'armatore di pescherecci o altra parte dell'accordo;
- e) il viaggio o i viaggi da intraprendere, qualora possano essere determinati al momento dell'assunzione;
- f) la funzione per la quale il pescatore deve essere impiegato o assunto;
- g) se possibile, la data e il luogo in cui il pescatore sarà tenuto a presentarsi a bordo per prendere servizio;
- h) i viveri da fornire al pescatore, qualora la legislazione nazionale non preveda un sistema diverso;
- i) l'ammontare del salario del pescatore o, qualora questi venga remunerato alla parte, la percentuale della sua parte e il metodo di calcolo applicato, oppure, qualora viga un sistema misto di remunerazione, l'ammontare del salario, la percentuale della parte e il metodo di calcolo applicato, nonché ogni salario minimo concordato;
- j) la scadenza dell'accordo e le condizioni relative all'accordo, cioè:
 - i) qualora l'accordo venga stipulato per una durata determinata, la data fissata per la scadenza;
 - ii) qualora l'accordo venga stipulato per un viaggio, il porto di destinazione concordato per la fine dell'accordo e l'indicazione del periodo a scadenza del quale il pescatore sarà liberato dopo l'arrivo a destinazione;

- iii) qualora l'accordo venga stipulato per una durata indeterminata, le condizioni nelle quali ogni parte potrà recedere dall'accordo nonché il tempo di preavviso richiesto, il quale non deve essere più breve per il datore di lavoro, l'armatore di pescherecci o altra parte che per il pescatore;
- k) la protezione in caso di malattia, di lesione o di decesso del pescatore legato al servizio;
- l) il congedo pagato annuo o, se del caso, la formula utilizzata per calcolarlo;
- m) le prestazioni in materia di protezione della salute e di sicurezza sociale che devono essere garantite al pescatore dal datore di lavoro, dall'armatore di pescherecci o altra parte dell'accordo di assunzione del pescatore, secondo i casi;
- n) il diritto del pescatore al rimpatrio;

- o) il riferimento alla convenzione collettiva, se del caso;
- p) i periodi minimi di riposo conformemente alla legislazione nazionale o altre misure;
- q) ogni altra informazione che la legislazione nazionale possa richiedere.

ALLEGATO III

ALLOGGIO A BORDO DEI PESCHERECCI

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Allegato:

- a) l'espressione « peschereccio nuovo » significa una nave per la quale:
 - i) il contratto di costruzione o di trasformazione significativa sia stato stipulato alla data di entrata in vigore della Convenzione per il Membro interessato o dopo questa data; o
 - ii) il contratto di costruzione o di trasformazione significativa sia stato stipulato prima della data di entrata in vigore della Convenzione per il Membro interessato, e la nave venga consegnata almeno tre anni dopo questa data; o
 - iii) in assenza di un contratto di costruzione, alla data di entrata in vigore della Convenzione per il Membro interessato o dopo questa data:
 - sia stata fissata la chiglia; o
 - sia stata iniziata una costruzione identificabile con un tipo particolare di nave; o
 - sia stato iniziato il montaggio per un equivalente di almeno 50 tonnellate oppure, qualora la massa totale stimata dei materiali di struttura fosse inferiore a 50 tonnellate, dell'1 per cento di essa;
- b) l'espressione « nave esistente » significa una nave che non sia un peschereccio nuovo.

2. Le disposizioni seguenti si applicano a tutti i pescherecci nuovi pontati, salvo esclusione autorizzata secondo i termini dell'articolo 3 della Convenzione. In consultazione, l'autorità competente può anche applicare i requisiti del presente Allegato alle navi esistenti qualora e nella misura in cui l'autorità decida che ciò sia ragionevole e realizzabile.

3. In consultazione, l'autorità competente può autorizzare deroghe alle disposizioni del presente Allegato per pescherecci che rimangano normalmente in mare per durate inferiori a 24 ore, qualora i pescatori non vivano a bordo della nave in porto. Nel caso di tali navi, l'autorità competente deve assicurare che i pescatori interessati abbiano a loro disposizione installazioni adeguate per il riposo, l'alimentazione e l'igiene.

4. Ogni deroga autorizzata da un Membro in virtù del paragrafo 3 del presente Allegato va comunicata all'Ufficio Internazionale del Lavoro conformemente all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

5. I requisiti applicabili alle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri possono essere applicati alle navi di lunghezza compresa tra 15 e 24 metri qualora, in consultazione, l'autorità competente decida che ciò sia ragionevole e realizzabile.

6. I pescatori che lavorano a bordo di navi feeder sprovviste di alloggi e di installazioni sanitarie adeguate potranno utilizzare quelli della nave madre.

7. I Membri possono estendere le disposizioni del presente Allegato relative al rumore e alle vibrazioni, alla ventilazione, al riscaldamento e alla climatizzazione, all'illuminazione, anche ai luoghi di lavoro chiusi e agli spazi utilizzati come deposito qualora, in consultazione, questa estensione venga considerata adeguata e non influisca negativamente sulle condizioni di lavoro o sul trattamento o la qualità del pescato.

8. L'utilizzo della stazza lorda indicata all'articolo 5 della Convenzione è limitata ai seguenti paragrafi del presente Allegato: 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 e 67. A tale fine, qualora, in consultazione, l'autorità competente decida di utilizzare la stazza lorda come criterio di misurazione:

- a) una stazza lorda di 75 tonnellate verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 15 metri, o a una lunghezza fuori tutto (LFT) di 16,5 metri;
- b) una stazza lorda di 300 tonnellate verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 24 metri, o a una lunghezza fuori tutto (LFT) di 26,5 metri;
- c) una stazza lorda di 950 tonnellate verrà considerata come equivalente ad una lunghezza (L) di 45 metri, o a una lunghezza fuori tutto (LFT) di 50 metri.

Pianificazione e controllo

9. Ogniquale volta venga costruita una nuova nave o rinnovato l'alloggio dell'equipaggio a bordo di una nave, l'autorità competente deve verificare che la nave sia conforme ai requisiti del presente Allegato. Per quanto possibile, qualora l'alloggio dell'equipaggio venga modificato sostanzialmente in un nave, l'autorità competente deve esigere che la nave sia conforme ai requisiti del presente Allegato, e, qualora una nave cambi bandiera per la bandiera di un Membro, che essa sia conforme ai requisiti del presente Allegato applicabili conformemente al paragrafo 2 di questo Allegato.

10. Nelle situazioni indicate al paragrafo 9 del presente Allegato, per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, l'autorità competente deve chiedere che una pianta dettagliata dell'alloggio dell'equipaggio con tutte le informazioni venga sottoposta per approvazione all'autorità competente o ad un ente autorizzato dall'autorità.

11. Per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, qualora l'alloggio dell'equipaggio venga rinnovato o sostanzialmente modificato, l'autorità competente deve controllare che esso sia conforme ai requisiti della Convenzione e, qualora la nave cambi bandiera per la bandiera di un Membro, controllare che la nave sia conforme ai requisiti del presente Allegato conformemente al paragrafo 2 di questo Allegato. Qualora lo ritenga opportuno, l'autorità competente può avviare ispezioni complementari dell'alloggio dell'equipaggio.

12. Qualora una nave cambi bandiera, ogni requisito che l'autorità competente del Membro di cui la nave batteva precedentemente bandiera può avere adottato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 15, 39, 47 o 62 del presente Allegato cessa di applicarsi alla nave.

Ideazione e costruzione

Altezza sotto baglio

13. Tutti gli alloggi devono avere una altezza sotto baglio adeguata. L'autorità competente deve prescrivere l'altezza sotto baglio minima degli ambienti nei quali i pescatori devono stare in piedi durante lunghi periodi.

14. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, l'altezza sotto baglio minima autorizzata in tutti gli alloggi nei quali i pescatori devono avere piena libertà di movimenti non deve essere inferiore a 200 centimetri.

15. Nonostante le disposizioni del paragrafo 14, in consultazione, l'autorità competente può decidere che l'altezza sotto baglio minima autorizzata non sia inferiore a 190 centimetri in ogni alloggio o parte di alloggio, qualora l'autorità abbia verificato che ciò sia ragionevole e non risulti scomodo per i pescatori.

Aperture verso gli alloggi e tra diversi ambienti

16. Le aperture dirette tra dormitori e stive per il pesce o sala macchine vanno proscritte, tranne che per le uscite di sicurezza. Nella misura in cui ciò sia ragionevole e realizzabile, le aperture dirette tra dormitori e cucine, dispense, stenditoi o installazioni sanitarie comuni vanno evitate, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente.

17. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, non devono esserci aperture dirette tra stive per il pesce, sala macchine, cucine, dispense, stenditoi o installazioni sanitarie comuni, tranne che per le uscite di sicurezza; le paratie che separano questi ambienti dai dormitori nonché le paratie esterne devono essere costruite in modo adeguato, in acciaio o in altro materiale omologato, ed essere impermeabili all'acqua e ai gas. La presente disposizione non esclude la possibilità di aree sanitarie condivise tra due cabine.

Isolamento

18. L'isolamento dell'alloggio dell'equipaggio deve essere adeguato; i materiali utilizzati per costruire le paratie, i pannelli e i pagliolati interni nonché i rivestimenti dei pavimenti e i giunti devono essere adatti all'uso e tali da garantire un ambiente salubre. Vanno previsti in tutti gli alloggi dispositivi sufficienti per lo scolo delle acque.

Altri

19. Vanno predisposti tutti i mezzi possibili per impedire che mosche e altri insetti penetrino negli ambienti abitativi dell'equipaggio dei pescherecci, in particolare qualora le navi operino in zone infestate da zanzare.

20. Ogni ambiente dell'alloggio dell'equipaggio deve essere provvisto delle uscite di sicurezza necessarie.

Rumori e vibrazioni

21. L'autorità competente deve adottare misure per ridurre i rumori e le vibrazioni eccessive negli ambienti abitativi, se possibile conformemente alle norme internazionali pertinenti.

22. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, l'autorità competente deve adottare norme relative ai livelli di rumori e di vibrazioni negli ambienti abitativi per proteggere adeguatamente i pescatori dagli effetti nocivi dei rumori e delle vibrazioni, in particolare dalla stanchezza causata da rumori e vibrazioni.

Ventilazione

23. Gli ambienti abitativi devono essere ventilati in funzione delle condizioni climatiche. Il sistema di ventilazione deve permettere una aerazione soddisfacente degli ambienti durante la presenza a bordo dei pescatori.

24. Il sistema di ventilazione deve essere ideato o altre misure devono essere adottate in modo da proteggere i non fumatori dal fumo di tabacco.

25. Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere provviste di un sistema di ventilazione degli ambienti abitativi regolabile, in modo da mantenere l'aria in condizioni soddisfacenti ed assicurare una circolazione sufficiente in tutte le condizioni meteorologiche o climatiche. I sistemi di ventilazione devono funzionare durante la presenza a bordo dei pescatori.

Riscaldamento e climatizzazione

26. Gli ambienti abitativi devono essere riscaldati in modo adeguato in funzione delle condizioni climatiche.

27. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, va previsto un riscaldamento adeguato tramite un sistema di riscaldamento adeguato, tranne che sui pescherecci che operano esclusivamente in zona tropicale. Il sistema di riscaldamento deve fornire calore in tutte le condizioni, secondo i bisogni, e funzionare qualora i pescatori vivano o lavorino a bordo e che le condizioni lo richiedano.

28. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ad eccezione di quelle che operino nelle zone in cui le condizioni climatiche temperate non lo richiedano, gli ambienti abitativi, la plancia, le sale radio e ogni sala di controllo macchine centralizzata devono essere provviste di un sistema di climatizzazione.

Illuminazione

29. Tutti gli ambienti abitativi devono essere provvisti di illuminazione.

30. Per quanto possibile, oltre ad una illuminazione artificiale, gli ambienti abitativi devono essere illuminati dalla luce naturale. Qualora i dormitori siano illuminati con la luce naturale, un mezzo di oscuramento deve essere previsto.

31. Ogni cuccetta deve essere provvista di una lampada da lettura in complemento all'illuminazione normale del dormitorio.

32. I dormitori devono essere provvisti di una illuminazione di sicurezza.

33. Qualora, a bordo di una nave, le mense, i corridoi e gli ambienti che vengono o possono essere attraversati come uscite di sicurezza non siano provvisti di illuminazione di sicurezza, una illuminazione permanente deve essere prevista durante la notte.

34. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, gli ambienti abitativi devono essere illuminati conformemente ad una norma stabilita dall'autorità competente. In ogni punto di un ambiente abitativo nel quale si può circolare liberamente, la norma minima di questa illuminazione deve essere tale che una persona con una vista normale possa, con tempo sereno, leggere un giornale stampato ordinario.

Dormitori

Disposizioni generali

35. Qualora l'ideazione, le dimensioni o l'uso stesso della nave lo permettano, i dormitori devono essere situati in modo tale che i movimenti e l'accelerazione della nave vengano avvertiti il meno possibile; tuttavia i dormitori non devono essere situati a proravia della paratia di collisione.

Superficie al suolo

36. Il numero di persone per dormitorio nonché la superficie al suolo per persona, al netto della superficie occupata da cuccette e armadi, deve permettere ai pescatori di disporre di sufficiente spazio e comodità a bordo, tenuto conto dell'utilizzo della nave.

37. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma inferiore a 45 metri, la superficie al suolo per occupante di un dormitorio, al netto della superficie occupata da cuccette e armadi, non deve essere inferiore a 1,5 metri quadri.

38. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri, la superficie al suolo per occupante di un dormitorio, al netto della superficie occupata da cuccette e armadi, non deve essere inferiore a 2 metri quadri.

39. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 37 e 38, in consultazione, l'autorità competente può decidere che la superficie al suolo minima autorizzata per occupante di un dormitorio, al netto della superficie occupata da cuccette e armadi, non sia inferiore a 1,0 e 1,5 metri quadri rispettivamente, qualora l'autorità abbia verificato che ciò sia ragionevole e non risulti scomodo per i pescatori.

Numero di persone per dormitorio

40. Sempre che non sia espressamente stabilito diversamente, il numero di persone autorizzate ad occupare un dormitorio non deve essere superiore a sei.

41. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, il numero di persone autorizzate ad occupare un dormitorio non deve essere superiore a quattro. L'autorità competente può autorizzare deroghe a questi requisiti in alcuni casi, qualora la dimensione ed il tipo della nave o il suo utilizzo rendano i requisiti irragionevoli o irrealizzabili.

42. Quanto possibile, sempre che non sia espressamente stabilito diversamente, una o più cabine separate vanno riservate agli ufficiali.

43. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, i dormitori riservati agli ufficiali vanno previsti, quanto possibile, per una persona sola e non devono in nessun caso contenere più di due cuccette. L'autorità competente può autorizzare deroghe ai requisiti di questo paragrafo in determinati casi, qualora la dimensione ed il tipo della nave o il suo utilizzo rendano questi requisiti irragionevoli o irrealizzabili.

Altri

44. Il numero massimo di persone autorizzate ad occupare un dormitorio deve essere affisso in modo leggibile e indelebile in un posto dove lo si possa leggere facilmente.

45. Vanno previste cuccette individuali di dimensioni sufficienti. Il materasso deve essere di un materiale adeguato.

46. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, le dimensioni interne minime delle cuccette non devono essere inferiori a 198 centimetri per 80 centimetri.

47. Nonostante le disposizioni del paragrafo 46, l'autorità competente può, in consultazione, decidere che le dimensioni interne minime delle cuccette non siano inferiori a 190 centimetri per 70 centimetri, qualora l'autorità abbia verificato che ciò sia ragionevole e non risulti scomodo per i pescatori.

48. I dormitori devono essere ideati e attrezzati in modo da garantire agli occupanti una ragionevole comodità e facilitare il loro mantenimento in ordine. Gli attrezzamenti forniti devono comprendere cuccette, armadi individuali sufficientemente capienti per contenere vestiti e altri effetti personali nonché una superficie piana sulla quale sia possibile scrivere.

49. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, una scrivania e una sedia devono essere fornite.

50. Per quanto possibile, i dormitori devono essere situati o attrezzati in modo tale che uomini e donne possano preservare la propria intimità.

Mense

51. Le mense devono essere il più vicino possibile alle cucine, tuttavia senza essere situate in nessun caso a proravia della paratia di collisione.

52. Le navi devono essere provviste di una mensa adatta all'uso. L'ambiente mensa deve essere possibilmente lontano dai dormitori, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente.

53. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, la mensa deve essere separata dai dormitori.

54. Le dimensioni e l'allestimento di ogni mensa devono essere sufficienti ad accogliere il numero di persone che potrebbero farne uso in uno stesso momento.

55. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, i pescatori devono in ogni momento avere accesso ad un refrigeratore sufficientemente capiente ed avere la possibilità di prepararsi bevande calde o fredde.

Vasche da bagno o docce, bagni e lavandini

56. Installazioni sanitarie adeguate all'uso della nave, complete di bagni, lavandini, vasche da bagno o docce, devono essere previste per tutte le persone a bordo. Queste installazioni devono corrispondere alle norme minime in materia di salute e di igiene ed offrire un livello ragionevole di qualità.

57. Per quanto realizzabile, le installazioni sanitarie vanno ideate in modo da eliminare la contaminazione di altri ambienti. Le installazioni sanitarie devono preservare un grado ragionevole di intimità.

58. Tutti i pescatori e tutte le altre persone a bordo devono avere accesso all'acqua dolce fredda e calda in quantità sufficiente ad assicurare una igiene adeguata. In consultazione, l'autorità competente può determinare il volume minimo di acqua necessario.

59. Laddove siano previste installazioni sanitarie, esse devono essere ventilate verso l'esterno e situate in disparte da ogni ambiente abitativo.

60. Tutte le superfici delle installazioni sanitarie devono essere facili da pulire in modo efficace. I pavimenti devono essere ricoperti da un rivestimento antiscivolo.

61. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, tutti i pescatori che non occupano un posto provvisto di installazioni sanitarie individuali devono avere accesso almeno ad una vasca da bagno o ad una doccia, o ad ambedue, ad un bagno e ad un lavandino, per non più di quattro persone.

62. Nonostante le disposizioni del paragrafo 61, l'autorità competente può, in consultazione, decidere di prevedere almeno una vasca da bagno o una doccia, o ambedue, e un lavandino per non più di sei persone, e almeno un bagno per non più di otto persone, qualora l'autorità abbia verificato che ciò sia ragionevole e non risulti scomodo per i pescatori.

Lavatoi

63. A meno che non sia espressamente stabilito diversamente, vanno previste installazioni per il lavaggio e l'asciugatura dei vestiti secondo i bisogni, tenendo conto delle condizioni di utilizzo della nave.

64. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, vanno previste installazioni adeguate per il lavaggio, l'asciugatura e lo stiraggio dei vestiti.

65. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri, queste installazioni devono essere adeguate e situate in ambienti separati dai dormitori, dalle mense e dai bagni, sufficientemente ventilati, riscaldati e provvisti di fili per stendere o altri mezzi di asciugatura.

Installazioni per i pescatori malati o feriti

66. Ogniqualvolta ciò sia necessario, una cabina va messa a disposizione di un pescatore ferito o malato.

67. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri, va prevista una infermeria separata. Questo ambiente deve essere correttamente attrezzato e mantenuto in stato igienico.

Altre installazioni

68. Va previsto un posto adeguato fuori dai dormitori e facilmente accessibile a partire da essi per appendere i vestiti da cattivo tempo ed altra attrezzatura di protezione personale.

Biancheria da letto, stoviglie e posate, e forniture diverse

69. Tutti i pescatori a bordo devono avere a loro disposizione stoviglie e posate, e biancheria da letto ed altra biancheria adeguata. Tuttavia, le spese per la biancheria possono essere recuperate sotto forma di costi di funzionamento, qualora così preveda un contratto collettivo o l'accordo di assunzione del pescatore.

Installazioni per lo svago

70. A bordo delle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, tutti i pescatori devono avere accesso ad installazioni, allestimenti e servizi di svago. Se del caso, le mense possono essere utilizzate come installazioni per lo svago.

Installazioni per la comunicazione

71. Per quanto possibile, tutti i pescatori a bordo della nave devono avere ragionevolmente accesso ad apparecchiature per effettuare le proprie comunicazioni, ad un costo ragionevole non superiore al prezzo totale fatturato all'armatore di pescherecci.

Cucina e dispensa

72. Vanno previste attrezzature per la preparazione degli alimenti. A meno che non sia espressamente stabilito diversamente, queste attrezzature vanno possibilmente installate in una cucina separata.

73. La cucina, o l'angolo cottura qualora non esista una cucina separata, deve essere di una dimensione adeguata, ben illuminata e ventilata, ed essere correttamente attrezzata e mantenuta.

74. Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere provviste di una cucina separata.

75. Le bombole di gas butano o propano utilizzate per la cucina devono essere collocate sul ponte scoperto, in un luogo riparato ideato per proteggerle dalle fonti esterne di calore e dagli urti.

76. Va previsto uno spazio adeguato per le provviste, sufficientemente capiente, che sia possibile mantenere asciutto, fresco e ben ventilato per evitare che le provviste vadano a male. A meno che non sia espressamente stabilito diversamente, verranno possibilmente utilizzati frigoriferi o altri mezzi di stoccaggio a bassa temperatura.

77. Per le navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri, vanno utilizzati una dispensa ed un frigorifero o un altro ambiente di stoccaggio a bassa temperatura.

Alimentazione ed acqua potabile

78. Il rifornimento deve essere sufficiente rispetto al numero dei pescatori a bordo nonché alla durata e alla natura del viaggio. L'alimentazione deve essere inoltre di un valore nutrizionale, di una qualità, di una quantità e di una varietà soddisfacenti, tenuto conto anche della religione dei pescatori e delle loro abitudini culturali in materia alimentare.

79. L'autorità competente può stabilire requisiti relativi alle norme minime e alla quantità dell'alimentazione e dell'acqua che devono essere disponibili a bordo. Condizioni di salubrità e di pulizia

80. L'alloggio dei pescatori deve essere mantenuto in stato di pulizia e di salubrità e non deve contenere beni o merci che non siano di proprietà personale degli occupanti o destinati alla loro sicurezza o al salvataggio.

81. La cucina e le installazioni di stoccaggio degli alimenti devono essere mantenute in condizioni igieniche.

82. I rifiuti vanno riposti in contenitori chiusi ed ermetici che vengano ritirati dagli spazi di stoccaggio dei viveri qualora necessario.

Ispezioni effettuate dal comandante o sotto la sua autorità

83. Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, l'autorità competente deve esigere che vengano effettuate dal comandante o sotto la sua autorità frequenti ispezioni per assicurare che:

- a) gli alloggi siano puliti, decentemente abitabili, sicuri e mantenuti in buono stato;
- b) le scorte di acqua e di cibo siano sufficienti;
- c) la cucina, la dispensa e le attrezzature che servono allo stoccaggio del cibo siano igieniche e mantenute in buono stato.

I risultati di queste ispezioni nonché le misure adottate per rimediare ad ogni mancanza verranno registrate e rese disponibili per consultazione.

Deroghe

84. In consultazione, l'autorità competente può autorizzare deroghe alle disposizioni del presente Allegato per tenere conto, senza discriminazione, degli interessi dei pescatori che hanno pratiche religiose e sociali diverse e particolari, con riserva che queste deroghe non creino condizioni meno favorevoli nell'insieme di quelle che sarebbero risultate dall'applicazione dell'Allegato.